

Assicurazione corpi veicoli terrestri (CVT) e infortuni del conducente

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

GET
Marchio di
Generali Italia S.p.A.

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: BMW Key2You MINI Key2You - ed. 04/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

BMW Key2You MINI Key2You è una polizza collettiva, ad adesione facoltativa, che assicura il rischio di danni all'autovettura acquistata o presa in leasing presso un centro convenzionato BMW/MINI. La polizza assicura anche gli infortuni del conducente e fornisce assistenza in caso di necessità.



Che cosa è assicurato?

FURTO E INCENDIO

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata, o offerta attraverso la Campagna BMW.

Indennizza:

- ✓ i danni al veicolo causati da furto - incendio - esplosione o scoppio - fulmine - urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada dopo il furto.
- ✓ le seguenti spese aggiuntive:
 - perdita bagaglio fino a **300 euro** per sinistro
 - parcheggio e custodia fino a **500 euro** per sinistro
 - spese per pratiche auto
 - spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata, o offerta attraverso la Campagna BMW. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".

Indennizza i danni al veicolo causati da:

- ✓ bufera, tempesta, tromba d'aria, uragano, alluvione, frana, smottamento, caduta di grandine o neve, terremoto, eruzione vulcanica;
- ✓ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo.

ROTTURA CRISTALLI

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata.

In caso di rottura accidentale di parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali o tetto panoramico, indennizza:

- ✓ il costo di riparazione o sostituzione dei cristalli rotti;
 - ✓ i danni diretti e materiali ad altre parti del veicolo causati dalla rottura, o dalle operazioni per rimuovere o applicare i cristalli stessi.
- Ci sono tre possibili opzioni, a scelta, con i seguenti massimali per sinistro:
- OPZIONE A: **1.000 euro**
 - OPZIONE B: **1.500 euro**
 - OPZIONE C: **2.000 euro**.

COLLISIONE

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione con limite di indennizzo".

- ✓ Indennizza i danni al veicolo causati da una collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.

COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata, o offerta attraverso la Campagna BMW. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione".

- ✓ Indennizza i danni al veicolo causati da una collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato. Il massimale è **5.000 euro** per sinistro.

KASKO

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione", o "Collisione con limite di indennizzo", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

Indennizza i danni al veicolo causati da:

- ✓ collisione con altro veicolo a motore;
- ✓ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- ✓ urto di oggetti contro il veicolo;
- ✓ uscita di strada o ribaltamento.

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata, o offerta attraverso la Campagna BMW. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di indennizzo", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

Indennizza i danni al veicolo causati da:

- ✓ collisione con altro veicolo a motore;
- ✓ urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- ✓ urto di oggetti contro il veicolo;
- ✓ uscita di strada o ribaltamento.

Il massimale è **5.000 euro** per sinistro.



Che cosa non è assicurato?

FURTO E INCENDIO

La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

ROTTURA CRISTALLI

Questa garanzia non assicura gli specchietti e la fanaleria.

Sono escluse rigature, screpolature o simili.

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

COLLISIONE

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

KASKO

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La garanzia non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Il Pacchetto non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ del legittimo conducente.

PACCHETTO ACCESSORIO

Il Pacchetto non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Il Pacchetto non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Il Pacchetto non opera in caso di dolo:

- ✗ dell'aderente o del proprietario/locatario del veicolo, se diverso dall'aderente;
- ✗ delle persone che convivono con loro;
- ✗ dei loro dipendenti;
- ✗ dei trasportati;
- ✗ delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".

Assicura il conducente del veicolo per gli infortuni causati da un incidente stradale, e prevede:

- ✓ Rimborso spese di fisioterapia, fino a **300 euro**
- ✓ Pagamento di una diaria per ricovero di **100 euro** al giorno fino a **180 giorni** per sinistro e per anno assicurativo
- ✓ Pagamento di un'indennità in caso di invalidità permanente superiore al 3%, o morte. I massimali per invalidità permanente e morte non possono sommarsi. Ci sono due possibili opzioni, a scelta, con i seguenti massimali:
 - OPZIONE A: **75.000 euro**
 - OPZIONE B: **150.000 euro**.

ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La garanzia è inclusa e opera solo se acquistata, o offerta attraverso la Campagna BMW. La garanzia può essere aggiunta alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio"

Prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ Soccorso stradale fino a **200 km** di percorrenza (tra andata e ritorno del mezzo di soccorso)
- ✓ Dépannage (assistenza per far ripartire il veicolo) entro **20 km** dal luogo del sinistro
- ✓ Autovettura sostitutiva (a scelta tra **Livello Standard** e **Livello Top**)
- ✓ Recupero del veicolo fuori strada fino a **600 euro** per sinistro
- ✓ Spese di taxi fino a **150 euro** per sinistro
- ✓ Spese di albergo fino a **300 euro** complessivi per tutti i passeggeri
- ✓ Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri
 - fino a **300 euro** dall'Italia
 - fino a **600 euro** dall'estero
- ✓ Rimpatrio del veicolo.

PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Il Pacchetto è incluso e opera solo se acquistato. Il Pacchetto può essere aggiunto alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite d'indennizzo".

Indennizza i danni al veicolo causati da:

- ✓ **Collisione con animali selvatici** su strada asfaltata aperta al pubblico, fino a **3.000 euro** per sinistro.
- ✓ **Collisione con veicoli non identificati:**
 - fino a **500 euro** se il sinistro causa sia danni a cose, sia danni gravi a persone
 - fino a **5.000 euro** se il sinistro causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone.

PACCHETTO ACCESSORIO

Il Pacchetto è incluso e opera solo se acquistato. Il Pacchetto può essere aggiunto alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".

Prevede il rimborso di:

- ✓ spese per trasporto feriti e imbrattamento del veicolo fino a **300 euro** per sinistro
- ✓ spese di ripristino airbag/cinture di sicurezza dopo un incidente, fino a **500 euro** per sinistro e per anno assicurativo
- ✓ imposta di proprietà non goduta a seguito di perdita totale del veicolo dovuta a un sinistro indennizzabile
- ✓ spese per rifare le chiavi perse o rubate, fino a **300 euro** per sinistro e per anno assicurativo.

PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Il Pacchetto è incluso e opera solo se acquistato. Il Pacchetto può essere aggiunto alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".

Prevede:

- ✓ Bonus per il recupero delle spese post-vendita per l'acquisto di accessori, sostenute nei 12 mesi prima del sinistro, fino a **1.000 euro** per sinistro
- ✓ Bonus riacquisto di un nuovo veicolo BMW/MINI: indennizzo forfettario di **1.000 euro**
- ✓ Bonus per il recupero delle spese per classe di merito, che indennizza, fino a **350 euro** per sinistro, l'aumento del costo dell'assicurazione R.C.A. dovuto all'evoluzione in malus della classe di merito.

PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Il Pacchetto è incluso e opera solo se acquistato, o offerto attraverso la Campagna BMW. Il Pacchetto può essere aggiunto alla polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".

È destinato a veicoli elettrici o ibridi, e prevede:

- ✓ Rimborso costi smaltimento batteria, a seguito di un sinistro indennizzabile, fino a **1.500 euro** per sinistro
- ✓ Indennizzo in caso di furto dei cavi di ricarica, fino a **500 euro** per sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

FURTO E INCENDIO

Generali Italia non indennizza i danni:

- ! da furto, anche solo tentato, che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo;
- ! da furto, totale o parziale, se:
 - il veicolo non è chiuso, e questo fatto agevola il furto;
 - le chiavi di accensione o i congegni automatici di apertura del veicolo si trovano sul veicolo, e questo fatto agevola il furto;
- ! che avvengono in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- ! che avvengono in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Generali Italia non indennizza i danni:

- ! che non sono causati in modo immediato dagli eventi assicurati;
- ! al motore che derivano dall'aspirazione di acqua;
- ! che avvengono in conseguenza di allagamenti, mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti;
- ! che avvengono in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! che avvengono in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

ROTTURA CRISTALLI

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono in conseguenza di:

- ! eventi coperti dalle garanzie "Furto e Incendio" e "Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici";
- ! mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici, allagamenti;
- ! atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! sviluppo di energia nucleare o radioattività.

COLLISIONE

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

KASKO

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Le prestazioni non operano per sinistri che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti, calamità naturali;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- ! quando il veicolo circola fuori strada, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

PACCHETTO ACCESSORIO

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- ! quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge;
- ! quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive;
- ! quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! quando il veicolo assicurato non è in regola con la revisione;
- ! in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ! in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- ! in conseguenza dello sviluppo di energia nucleare o radioattività.

PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Il Pacchetto non prevede esclusioni o limiti specifici.



Dove vale la copertura?

- ✓ Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, la polizza vale in Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera.
 - ✓ La garanzia "Assistenza stradale e autovettura sostitutiva", se le specifiche prestazioni non riportano un'indicazione diversa, vale in: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Le prestazioni "Dépannage (assistenza per far ripartire il veicolo)" e "Recupero del veicolo fuori strada" operano solo in Italia.
- In ogni caso, la polizza non opera in Paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.



Che obblighi ho?

- Generali Italia consente l'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del dell'aderente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti. L'aderente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in polizza, inclusi massimali, somme assicurate, scoperti e franchigie. L'aderente/assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare. Se l'aderente/assicurato fornisce al momento della stipula della polizza dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione successiva delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e determinare la cessazione dell'assicurazione.
- Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve comunicare a Generali Italia se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio.
- In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dalla polizza, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
- Gli obblighi dell'assicurato sono rappresentati con carattere evidenziato nelle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

BMW Bank, in qualità di contraente della polizza collettiva, paga a Generali Italia il premio relativo alla posizione assicurativa dell'aderente. Il premio è pagato in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione. L'aderente deve poi restituire a BMW Bank il premio che questa ha anticipato per suo conto. Le modalità e i tempi per la restituzione sono indicati sul Modulo di Adesione. BMW Bank può offrire all'aderente alcune delle garanzie che fanno parte di questo prodotto, e farsi carico del relativo costo. In questo caso l'aderente deve restituire a BMW Bank solo la parte di premio riferita alle garanzie/estensioni che acquista a pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l'aderente ritira il veicolo in un momento successivo, le garanzie hanno effetto dal momento del ritiro: fa fede la data riportata sull'attestato di consegna del veicolo. La data precisa di inizio è riportata nel certificato di polizza che l'aderente riceve dopo l'adesione.

Le garanzie omaggiate con la Campagna BMW possono durare da 12 a 36 mesi. Le garanzie acquistate a pagamento, invece, possono durare da 12 a 84 mesi. Nessuna garanzia può durare più di 84 mesi, anche sommando i mesi omaggiati e quelli acquistati a pagamento. Nel Modulo di Adesione, Generali Italia indica quanto dura ciascuna garanzia. Alla scadenza della polizza non è previsto il rinnovo tacito.



Come posso disdire la polizza?

- L'aderente può recedere alla scadenza di ogni anno assicurativo, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento. Deve comunicare il recesso a Generali Italia in uno dei seguenti modi:
- con una lettera raccomandata da inviare all'indirizzo WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano;
 - con una PEC da inviare all'indirizzo willisitaly@willis.mailcert.it;
 - con una e-mail da inviare all'indirizzo ita-bmw-clienti@wtwco.com.

Assicurazione corpi veicoli terrestri (CVT) e infortuni del conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 04/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA;
- Recapito telefonico: 041.5492111;
- Sito internet: www.generali.it;
- Indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com;
- Indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a € 8.261.280.687, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 6.102.442.208.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa: <https://www.generali.it/note-legali>.

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 7.114.757.111;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.957.524.169;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 19.044.881.429;
- l'indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia presta le garanzie fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in polizza.

FURTO E INCENDIO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.

EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.

ROTTURA CRISTALLI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

COLLISIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.

COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

KASKO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, l'autovettura resta a disposizione dell'assicurato per un tempo che varia a seconda del livello di prestazione scelto (Livello Standard o Livello Top).

Livello Standard

In caso di danno parziale, l'autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'assicurato:

- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene fuori dalla rete autorizzata;
- fino a **7 giorni** consecutivi se la riparazione avviene presso la rete autorizzata.

In caso di danno totale o furto totale, l'autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'assicurato:

- fino a **10 giorni** consecutivi, se l'aderente non riacquista una nuova autovettura BMW/MINI;
- **fino alla consegna della nuova autovettura**, e comunque **non oltre 21 giorni** consecutivi, se l'aderente sottoscrive un ordine d'acquisto per una nuova autovettura BMW/MINI di qualsiasi modello entro 21 giorni dal ritiro dell'autovettura sostitutiva.

Livello Top

In caso di danno parziale, l'autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'assicurato:

- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene fuori dalla rete autorizzata;
- fino a **50 giorni** consecutivi se la riparazione avviene presso la rete autorizzata.

In caso di danno totale o furto totale, l'autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'assicurato:

- fino a **10 giorni** consecutivi, se l'aderente non riacquista una nuova autovettura BMW/MINI;
- **fino alla consegna della nuova autovettura**, e comunque **non oltre 180 giorni** consecutivi, se l'aderente sottoscrive un ordine d'acquisto per una nuova autovettura BMW/MINI di qualsiasi modello entro 21 giorni dal ritiro dell'autovettura sostitutiva.

Per entrambi i Livelli, Standard e Top, in caso di furto totale, fermi i limiti sopra indicati, se il veicolo viene ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'assicurato:

- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, se il veicolo è in grado di circolare;
- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo riparato, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PACCHETTO ACCESSORIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO**

Opzione "Zero scoperti in rete"	<p>Se l'aderente acquista l'opzione "Zero Scoperti in rete", Generali Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azzerata scoperti e minimi in rete; • dimezza gli scoperti e minimi fuori rete. <p>L'assicurato ottiene l'azzeramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, solo se sceglie di far riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, solo se riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni da quando accetta la proposta di indennizzo in cui Generali Italia classifica il danno come danno totale.
Opzione "Valore a nuovo"	<p>Se l'aderente acquista questa opzione, Generali Italia calcola l'indennizzo per danno totale con la formula del valore a nuovo, cioè valuta il veicolo in base al valore assicurato (quello indicato sul Modulo di Adesione) e non in base al valore commerciale. Scoperti e minimi vengono comunque applicati, se previsti.</p> <p>L'opzione si attiva solo alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito di un sinistro che causa un danno totale al veicolo; • se l'assicurato riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI, di valore pari o superiore all'85% di quella assicurata, presso un centro convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni da quando accetta la proposta di indennizzo in cui Generali Italia classifica il danno come danno totale. <p>Le durate possibili sono: 24, 36, 48 o 60 mesi. Se il proprietario/locatario del veicolo risiede nelle province di Milano o Roma, oppure nelle regioni di Puglia, Calabria, Campania, Basilicata o Sicilia, l'opzione con durata di 60 mesi è disponibile solo per i veicoli con un antifurto satellitare tra quelli in convenzione.</p>

**Che cosa non è assicurato?**

Rischi esclusi	<p>FURTO E INCENDIO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>ROTTURA CRISTALLI Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>COLLISIONE Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>KASKO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>INFORTUNI DEL CONDUCENTE Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>PACCHETTO ACCESSORIO Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>PACCHETTO BONUS FEDELTA' Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
-----------------------	--

**Ci sono limiti di copertura?****FURTO E INCENDIO**

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	FURTO E INCENDIO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AO-AQ-AR-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-GO-GR-IM-LI-LU-MC-MN-MO-MS-OR-PC-PD-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-RA-RE-RN-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VI-VR	5%	250 euro	10%	500 euro
AP-AT-CB-GE-LC-LO-MB-MI-NO-NU-PE-PV-RM-RO-TO-VE-VT	7,5%	250 euro	15%	500 euro
AG-AN-CL-CS-CZ-EN-FR-IS-KR-LE-LT-ME-MT-PA-PZ-RC-RG-RI-SR-TP-VV	10%	500 euro	20%	1.000 euro
AV-BA-BN-BR-BT-CE-CT-FG-NA-SA-TA	15%	750 euro	30%	1.500 euro

EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nelle tabelle sottostanti. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nelle stesse tabelle. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- il tipo di evento che causa il sinistro (naturale o vandalico/sociopolitico);
- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	EVENTI NATURALI			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AO-BS-BZ-CA-FI-GR-LI-LU-MB-MI-MS-NO-NU-OR-PC-PI-PO-PR-PV-RI-RM-SI-UD	5%	500 euro	10%	750 euro
AN-AQ-AR-BG-BO-CB-CN-CO-CR-FE-GO-IS-LC-LT-MN-PG-PN-PT-RN-SS-SU-TE-TN-TR-TS-TV-VA-VR	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AG-AP-AT-BA-BI-BL-BR-BT-CH-FC-FM-FR-GE-IM-KR-LE-LO-MC-ME-MO-MT-PD-PE-PU-PZ-RA-RC-RE-RO-SO-SP-SR-SV-TP-VB-VC-VE-VI-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AV-BN-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-NA-PA-RG-SA-TA-TO-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro

PROVINCE	ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AQ-AR-BG-BI-BL-BS-BZ-CB-CR-FC-FE-FR-GO-GR-IM-IS-LO-LU-MO-MS-NO-OR-PE-PG-PI-PR-RE-RN-SI-SP-SS-SV-TE-TR-TV-UD-VA-VB-VI-VR	5%	500 euro	10%	750 euro
AO-AP-BO-CN-CO-FM-LC-MB-MI-MN-PC-PD-PN-PU-PV-RA-RM-RO-SO-TN-TS-VE	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AN-AT-CA-CH-CZ-EN-FI-GE-KR-LI-LT-MC-ME-MT-NU-PA-PO-PT-PZ-RC-RI-SU-TO-VC-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-FG-LE-NA-RG-SA-SR-TA-TP-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro

ROTTURA CRISTALLI

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede un **minimo** non indennizzabile che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. **Se il cristallo danneggiato viene riparato e non sostituito, il minimo è più basso.** Generali Italia **azzerà il minimo** se l'assicurato sceglie di **far riparare o sostituire il cristallo rotto presso la rete autorizzata**.

PROVINCE	TIPO DI INTERVENTO	ROTTURA CRISTALLI			
		IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
		SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
TUTTE	SOSTITUZIONE	0%	0 euro	0%	250 euro
	RIPARAZIONE	0%	0 euro	0%	100 euro

COLLISIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	COLLISIONE			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro

COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	500 euro	20%	850 euro

KASKO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	KASKO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede uno **scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa. Scoperti e minimi si differenziano in base a:

- la provincia di residenza dell'aderente indicata nel Modulo di Adesione;
- la scelta di affidarsi o meno alla rete autorizzata. Generali Italia, infatti, **riduce lo scoperto e il minimo**:
 - in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
 - in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del veicolo, Generali Italia applica gli scoperti e i minimi relativi alla provincia di residenza del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	500 euro	20%	850 euro

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, per quanto riguarda le singole prestazioni, si aggiungono le seguenti esclusioni:

Per il "Soccorso stradale", sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per fare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo subisce l'incidente o il guasto fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del veicolo fuori strada";
- le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio.

Per il "Dépannage", sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, se utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- le operazioni di ordinaria manutenzione.

Per il "Recupero del veicolo fuori strada", sono a carico dell'assicurato le spese per il recupero se il sinistro avviene fuori dalla sede stradale pubblica o aree equiparate (percorsi fuoristrada).

Per l'autovettura sostitutiva, sono a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura sostitutiva;
- le spese per le assicurazioni relative all'autovettura sostitutiva non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, fermo quanto previsto dalla prestazione "Autovettura sostitutiva";
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere pagate direttamente dall'assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere autorizzata da Generali Italia tramite Europ Assistance.

Per il "Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri", è escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

Per le "Spese d'albergo", sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia prevede un **minimo** non indennizzabile che resta a carico dell'assicurato, come indicato nella tabella sottostante. Per la garanzia "Collisione con veicoli non identificati", Generali Italia applica il minimo solo se il sinistro causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone. Generali Italia **riduce il minimo**:

- in caso di **danno parziale**, se l'assicurato sceglie di **far riparare il veicolo presso la rete autorizzata**;
- in caso di **danno totale**, se entro 30 giorni l'assicurato **riacquista o prende in leasing un'altra autovettura BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI**.

PROVINCE	PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
TUTTE	0%	150 euro	0%	300 euro

PACCHETTO ACCESSORIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dal giorno in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro va inviata via e-mail all'indirizzo bmw.sinistri@generali.com , oppure via posta a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso . L'assicurato deve inviare a Generali Italia tutta la documentazione richiesta. Dopo un sinistro l'assicurato non deve fare nessuna riparazione senza il consenso di Generali Italia, tranne quelle urgenti che servono a portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. Deve anche conservare le tracce e i residui del sinistro. In caso di ritrovamento del veicolo dopo un furto, l'assicurato ha l'obbligo di informare subito Generali Italia. Se la polizza prevede l'installazione di un antifurto satellitare, quando avviene un sinistro l'aderente deve poter dimostrare di aver fatto installare tale antifurto sul veicolo. L'abbonamento al servizio satellitare, quando previsto, deve restare attivo per tutta la durata della polizza. A seguito di furto con ritrovamento, l'aderente deve far verificare e, se necessario, far ripristinare la funzionalità dell'antifurto, e deve poter dimostrare di averlo fatto in caso di successivi sinistri.
	Assistenza diretta/in convenzione: Generali Italia non prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate.
	Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia "Assistenza stradale e autovettura sostitutiva", Generali Italia affida la gestione dei sinistri a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 - Assago (MI), raggiungibile al numero verde 800.77.64.95, o al numero telefonico +39.02.58.24.63.59.
	Prescrizione: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Generali Italia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Generali Italia prevede un rimborso di premio solo in caso di ripensamento, recesso annuale o risoluzione anticipata della polizza (possibile nei seguenti casi: disdetta annuale della polizza; estinzione anticipata del contratto di leasing o finanziamento; subentro nel contratto di leasing; cessazione definitiva della circolazione; furto totale o danno totale al veicolo; vendita, consegna in conto vendita del veicolo; demolizione, distruzione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo). <ul style="list-style-type: none"> In caso di ripensamento, Generali Italia rimborsa a BMW Bank tutto il premio pagato al netto delle imposte. Se l'aderente ha già restituito a BMW Bank il premio, in tutto o in parte, BMW Bank gli restituisce la quota versata. In caso di recesso annuale, Generali Italia rimborsa all'aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte, calcolato dalla scadenza annuale di riferimento. In caso di chiusura anticipata della polizza, Generali Italia rimborsa all'aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Generali Italia calcola il rimborso: <ul style="list-style-type: none"> a partire dall'anno assicurativo successivo rispetto al giorno dell'evento, se la polizza si chiude a causa di un furto totale o di un danno totale al veicolo; a partire dal mese successivo rispetto al giorno di chiusura della polizza, in tutti gli altri casi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione non può essere sospesa.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'aderente può esercitare il diritto di ripensamento, solo se non ci sono stati sinistri, entro 60 giorni dalla data in cui sottoscrive la polizza. L'aderente deve comunicare il ripensamento a Generali Italia, per il tramite di BMW Bank, in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a BMW Bank GmbH Succursale Italiana, Via della Unione Europea, n. 4, 20097 San Donato Milanese MI; inviando una PEC all'indirizzo info.bmwci@bmwcert.it. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC. Ricevuta la richiesta di ripensamento, Generali Italia risolve la polizza dalla data di inizio e provvede al rimborso del premio pagato secondo le modalità descritte sopra alla voce "Rimborso".
Risoluzione	Generali Italia prevede la chiusura della polizza prima della scadenza concordata nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> Quando è presente un contratto di finanziamento del veicolo, e l'aderente lo estingue in anticipo. In questo caso, la polizza non ha più effetto dalle 24:00 del giorno di estinzione. Se l'aderente vuole, può chiedere a Generali Italia di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel Modulo di Adesione. Quando sul veicolo è presente un contratto di leasing, e l'aderente lo estingue in anticipo. In questo caso, la polizza non ha più effetto dalle 24:00 del giorno di estinzione. Se l'aderente riscatta lui stesso il veicolo, può chiedere a Generali Italia di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel Modulo di Adesione. Quando sul veicolo è presente un contratto di leasing e avviene un subentro, cioè il cambio del locatario. In questo caso, la polizza non ha più effetto dalle 00:00 del giorno del subentro. Se l'aderente vuole, può chiedere a Generali Italia di mantenere attive le garanzie, a favore del nuovo locatario, fino alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione. Il nuovo locatario deve acconsentire e comunicare a Generali Italia i propri dati per l'adesione. Quando il rischio assicurato viene meno, ossia nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> se il veicolo non circola più in via definitiva; se un terzo si appropria del veicolo in modo indebito; in caso di furto totale o danno totale al veicolo; se il veicolo viene venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, rottamato o esportato all'estero in via definitiva. Nei casi in cui il rischio assicurato viene meno, la polizza non ha più effetto: <ul style="list-style-type: none"> in caso di furto, dalle ore 24:00 del giorno in cui l'aderente fa la denuncia alle autorità; in tutti gli altri casi, dalle ore 24:00 del giorno in cui Generali Italia riceve dall'aderente la documentazione relativa all'evento. Le richieste e i documenti vanno inviati a Generali Italia in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> con una lettera raccomandata da inviare a WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano; con una PEC da inviare all'indirizzo willisitaly@willis.mailcert.it; con una e-mail da inviare all'indirizzo ita-bmw-clienti@wtwco.com. In caso di chiusura anticipata, il rimborso del premio è previsto secondo le modalità descritte sopra alla voce "Rimborso".



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo "BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU" è una polizza collettiva ad adesione facoltativa. È rivolto a persone fisiche o giuridiche che acquistano o prendono in leasing un veicolo presso i centri convenzionati BMW/MINI e vogliono assicurare i rischi, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona.

Il veicolo assicurato deve essere un'autovetture, che può essere:

- **nuova**, di marca **BMW-MINI**;
- **usata di qualsiasi marca**, immatricolata al massimo 6 anni prima dell'adesione.

Sono assicurabili solo le autovetture immatricolate in Italia, a uso privato o noleggio con conducente.

I veicoli con un valore assicurato superiore a **150.000 euro** sono assicurabili solo se installano un **antifurto satellitare** tra quelli in convenzione. L'elenco degli antifurto convenzionati è disponibile presso i centri convenzionati BMW/MINI.

I veicoli con valore assicurato superiore a 200.000 euro e quelli immatricolati da più di 6 anni possono essere assicurati solo se Generali Italia autorizza BMW Bank in modo esplicito.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell'aderente pari in media al 45,64% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati a Generali Italia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; • tramite il sito internet di Generali Italia: www.generali.it, nella sezione Reclami; • via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

<p>Mediazione</p>	<p>In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p> <p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto alla sede legale di Generali Italia, oppure alla casella e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>L'aderente può attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELE-MATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Marchio di Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE BMW BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI
E INFORTUNI DEL CONDUCENTE

BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
04/2024

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di aderire alla polizza:

- **Leggi** con attenzione il **set informativo**
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **modulo di adesione** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Come leggere questo documento

Nella sezione “Presentazione del Prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Generali Italia S.p.A.

Indice

A. Presentazione del prodotto	2
B. Definizioni	9
C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 04/2024	12
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	12
SEZIONE 1 > FURTO E INCENDIO	19
SEZIONE 2 > EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	23
SEZIONE 3 > ROTTURA CRISTALLI	25
SEZIONE 4 > COLLISIONE	26
SEZIONE 5 > COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO	28
SEZIONE 6 > KASKO	30
SEZIONE 7 > KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO	32
SEZIONE 8 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE	34
SEZIONE 9 > ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA	37
SEZIONE 10 > PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE	41
10.1.1 - Collisione con Animali Selvatici	42
10.1.2 - Collisione con veicoli non identificati	42
SEZIONE 11 > PACCHETTO ACCESSORIO	44
Rimborso spese per trasporto feriti e imbrattamento del Veicolo	44
Rimborso spese di ripristino airbag/cinture di sicurezza	44
Rimborso imposta di proprietà non goduta	44
Rimborso spese per rifare le chiavi	44
SEZIONE 12 > PACCHETTO BONUS FEDELTA'	45
Bonus recupero spese post-vendita	45
Bonus riacquisto	45
Bonus recupero spese Classe di Merito	46
SEZIONE 13 > PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI	46
Rimborso costi smaltimento batteria	47
Furto dei cavi di ricarica	47
SEZIONE 14 > OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE	47
SEZIONE 15 > OPZIONE VALORE A NUOVO	48
SEZIONE 16 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI	49

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU”

“BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU” assicura i *Rischi*, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del *Veicolo*. È una **Polizza Collettiva ad adesione facoltativa**, in cui:

- la *Contraente* della Polizza è *BMW Bank*.
- il singolo *Aderente* è il soggetto che aderisce alla *Polizza*.

A CHI È RIVOLTO

Il prodotto è rivolto ai clienti BMW/MINI che aderiscono alla *Polizza*. Gli *Aderenti* possono essere:

- *Proprietari* di un *Veicolo* acquistato presso un *Centro Convenzionato BMW/MINI*;
- *Locatari* di un *Veicolo* preso in leasing presso un *Centro Convenzionato BMW/MINI*;
- intestatari di un contratto di finanziamento con *BMW Bank*.

FUNZIONAMENTO

Il prodotto prevede 9 garanzie, 4 pacchetti e 2 opzioni. Puoi acquistare ciascun elemento a pagamento, secondo le condizioni descritte nella tabella che segue. In alcuni casi, **BMW Bank può offrirti alcune delle garanzie** che fanno parte di questo prodotto, **facendosi carico del relativo costo**. Può decidere di farlo se stipuli un contratto di leasing o finanziamento *BMW Bank* (definiamo quest'operazione *Campagna BMW*).

Per sapere se una garanzia, un pacchetto o un'opzione sono inclusi nella tua Polizza, verifica il Modulo di Adesione.

TABELLA DELLE GARANZIE

Quali garanzie puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
FURTO E INCENDIO. Ti protegge se il veicolo subisce un danno totale o parziale a causa di incendio o furto, anche se solo tentato, compreso il tentativo di scasso. Il furto è coperto anche se commesso con violenza o minaccia (rapina).	La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi: <ul style="list-style-type: none">• in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata;• in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI.	La somma assicurata è il valore riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi inserire questa garanzia nella tua polizza anche senza altre garanzie.	Sezione 1
Sono previsti, per eventi coperti da questa garanzia, anche un indennizzo per la perdita del bagaglio e un rimborso delle spese che sostieni per parcheggio e custodia, pratiche auto e immatricolazione di un nuovo veicolo.	Le spese aggiuntive non prevedono scoperti o minimi.	La perdita del bagaglio è rimborsata fino a 300 euro per sinistro; le spese di parcheggio e custodia fino a 250 euro per sinistro.			

Quali garanzie puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
<p>EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Ti protegge se il veicolo subisce un danno a causa di eventi naturali (ad esempio grandine, terremoto, alluvione), eventi sociopolitici (ad esempio tumulti popolari) o atti vandalici (ad esempio se un vandalo ti riga la fiancata).</p>	<p>La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. 	<p>La somma assicurata è il valore riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.</p>	<p>Campagna BMW e Adesione a pagamento.</p>	<p>Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".</p>	<p>Sezione 2</p>
<p>ROTTURA CRISTALLI. Ti protegge se il veicolo subisce la rottura di parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali o tetto panoramico.</p>	<p>La garanzia non prevede scoperti, ma prevede un minimo di 250 euro in caso di sostituzione del cristallo. Se il cristallo viene riparato e non sostituito, il minimo è di 100 euro. Generali Italia azzera il minimo se fai riparare o sostituire il cristallo presso la rete autorizzata.</p>	<p>Puoi scegliere tra tre opzioni, con massimali diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro; • 1.500 euro; • 2.000 euro. <p>Il massimale è inteso per sinistro.</p>	<p>Adesione a pagamento.</p>	<p>Puoi inserire questa garanzia nella tua polizza anche senza altre garanzie.</p>	<p>Sezione 3</p>
<p>COLLISIONE. Ti protegge se il veicolo subisce un danno a causa di una collisione contro un altro veicolo a motore identificato.</p>	<p>La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. 	<p>La somma assicurata è il valore riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.</p>	<p>Adesione a pagamento.</p>	<p>Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione con limite di indennizzo".</p>	<p>Sezione 4</p>

Quali garanzie puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO. Ti protegge se il veicolo subisce un danno a causa di una collisione contro un altro veicolo o motore identificato.	La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. 	Il massimale è 5.000 euro per sinistro.	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione".	Sezione 5
KASKO. Ti protegge se il veicolo subisce un danno a causa di: collisione contro un altro veicolo a motore, urto contro ostacoli, urto di oggetti, uscita di strada o ribaltamento.	La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. 	La somma assicurata è il valore riportato nel Modulo di Adesione. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il proprietario/locatario non può detrarre.	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko con limite di indennizzo", o "Collisione", o "Collisione con limite di indennizzo", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".	Sezione 6
KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO. Ti protegge se il veicolo subisce un danno a causa di: collisione contro un altro veicolo a motore, urto contro ostacoli, urto di oggetti, uscita di strada o ribaltamento.	La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico, con un importo minimo espresso in euro. Generali Italia riduce scoperti e minimi: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. 	Il massimale è 5.000 euro per sinistro.	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di indennizzo", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".	Sezione 7

Quali garanzie puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire la garanzia?	Per tutti i dettagli
INFORTUNI DEL CONDUCENTE. Protegge il legittimo conducente del veicolo assicurato se subisce un infortunio in caso di incidente. La garanzia include: <ul style="list-style-type: none"> • Rimborso spese di fisioterapia • Diaria per ricovero • Invalidità permanente • Morte. 	In caso di invalidità permanente l'assicurato riceve l'indennizzo solo se l'invalidità supera il 3% e solo per la parte che va oltre tale soglia.	<ul style="list-style-type: none"> • Diaria da ricovero: 100 euro al giorno, massimo 180 giorni per sinistro e per anno assicurativo. • Spese di fisioterapia: 300 euro per sinistro. • Invalidità permanente e morte: puoi scegliere il massimale tra due possibili opzioni: 75.000 euro o 150.000 euro. 	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 8
ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA. Prevista nelle formule Standard e Top, ti permette di avvalerti, in caso di necessità, dell'assistenza prestata tramite Europ Assistance. Attiva 24 ore su 24.	Non sono previsti scoperti e minimi.	-	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa prestazione alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 9

Quali pacchetti puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire il pacchetto?	Per tutti i dettagli
PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE. Ti protegge se il tuo veicolo subisce un danno a seguito di collisione: <ul style="list-style-type: none"> • con animali selvatici • con veicoli non identificati. 	<p>La garanzia prevede un importo minimo di 300 euro che resta a tuo carico.</p> <p>Generali Italia dimezza il minimo e lo porta a 150 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata; • in caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI. <p>Non sono previsti scoperti.</p> 	<p>Collisione con animali selvatici: 3.000 euro per sinistro.</p> <p>Collisione con veicoli non identificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 euro se il sinistro causa sia danni a cose, sia danni gravi a persone • 5.000 euro se il sinistro causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone. 	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio" e mai con le garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di indennizzo".	Sezione 10

Quali pacchetti puoi inserire?	Scoperti e minimi	Somma assicurata o massimale	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire il pacchetto?	Per tutti i dettagli
PACCHETTO ACCESSORIO. Ti rimborsa le spese: <ul style="list-style-type: none"> • per trasporto feriti e imbrattamento del veicolo • per il ripristino di airbag/cinture di sicurezza • per l'imposta di proprietà non goduta • per rifare le chiavi se le perdi o te le rubano. 	Non sono previsti scoperti e minimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto feriti e imbrattamento del veicolo: 300 euro per sinistro. • Ripristino di airbag/cinture di sicurezza: 500 euro per sinistro e per anno assicurativo. • Rifacimento chiavi: 300 euro per sinistro e per anno assicurativo. 	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 11
PACCHETTO BONUS FEDELTA'. Prevede i seguenti rimborsi spese: <ul style="list-style-type: none"> • Bonus recupero spese post-vendita • Bonus riacquisto • Bonus recupero spese classe di merito. 	Non sono previsti scoperti e minimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus recupero spese post-vendita: 1.000 euro per sinistro. • Bonus riacquisto: 1.000 euro per sinistro • Bonus recupero spese classe di merito: 350 euro per sinistro. 	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 12
PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI. Ti copre nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • sinistro che ti porta a sostenere delle spese per lo smaltimento della batteria • furto dei cavi di ricarica. 	Non sono previsti scoperti e minimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Smaltimento della batteria: massimale di 1.500 euro per sinistro. • Furto dei cavi di ricarica: massimale di 500 euro per sinistro. 	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questo pacchetto alla tua polizza solo per i veicoli elettrici o ibridi e solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 13

Quali opzioni puoi inserire?	Durata	Disponibilità: a pagamento o Campagna BMW?	A quali condizioni puoi inserire l'opzione?	Per tutti i dettagli
OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE. L'opzione azzerà gli scoperti e i minimi in rete. Se non ti affidi alla rete autorizzata, l'opzione dimezza comunque gli scoperti e i minimi.	Come le altre garanzie con cui la acquisti.	Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa opzione alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 14
OPZIONE VALORE A NUOVO. In caso di danno totale, se riacquisti o prendi in leasing un'altra auto BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI, Generali Italia ripaga il tuo veicolo in base al valore assicurato iniziale.	Durate possibili: 24, 36, 48 o 60 mesi, a tua scelta.	Campagna BMW e Adesione a pagamento.	Puoi aggiungere questa opzione alla tua polizza solo con la garanzia "Furto e Incendio".	Sezione 15

AVVERTENZE

Abbiamo realizzato le condizioni di assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande. Per renderne più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- testo evidenziato in grigetto: evidenzia esclusioni, limiti di copertura e obblighi a tuo carico;
- testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la polizza** (ad esempio in caso di franchigie o scoperti)
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di furto).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



CONTATTI UTILI

Assistenza Clienti

Da lun a gio 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 – ven 9:00 - 13:00

telefono **+39.02.922.100.09**

e-mail **ita-bmw-clienti@wtwco.com**

Denuncia Sinistri

e-mail **bmw.sinistri@generali.com**

posta **Generali Italia – Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**

Informazioni relative al pagamento di un Sinistro

Da lun a gio 9:00 - 18:00 – ven 9:00 - 13:00

telefono **+39.040.20.20.460**

e-mail **bmw.sinistri@generali.com**

Europ Assistance

h24, 7 giorni su 7

numero verde **800.77.64.95**

dall'estero **+39.02.58.24.63.59**

Reclami

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente

posta **Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma**

e-mail **reclami.it@generali.com**

sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**

Area Riservata

Puoi registrarti e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito <https://gate-iscritto-generalis.pvnet.it/gate-i-generalis> dove consultare e gestire la tua *Polizza*.

B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in *Corsivo* e con *Iniziale Maiuscola*. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto.

> Accessori

Gli *Accessori* sono installazioni o apparecchiature, fissate sul *Veicolo* in modo stabile, che hanno una funzione di complemento rispetto al *Veicolo* stesso. Possono essere:

- di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del *Veicolo*;
- optional, se sono forniti dalla Casa Costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del *Veicolo*.

> Aderente

Il soggetto che aderisce alla *Polizza Collettiva*. Possono aderire alla *Polizza Collettiva*:

- il *Proprietario del Veicolo* acquistato presso un *Centro Convenzionato BMW/MINI*;
- il *Locatario del Veicolo* preso in leasing presso un *Centro Convenzionato BMW/MINI*;
- l'intestatario del contratto di finanziamento stipulato con *BMW Bank*.

> Aggravamento del Rischio

Si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*. In questo caso *Generali Italia* può richiedere un'integrazione del *Premio* o recedere dalla *Polizza*.

> Allagamento

Si parla di *Allagamento* quando in un luogo di solito asciutto si accumula dell'acqua per diretta conseguenza di eventi atmosferici.

> Alluvione

Si parla di *Alluvione* quando in un luogo di solito asciutto si accumula dell'acqua che proviene da:

- corsi naturali e artificiali affiancati da argini;
- laghi;
- bacini;
- dighe;

in conseguenza di fuoriuscita o tracimazione, o per straripamento o esondazione, anche se la causa di tali eventi è un fenomeno atmosferico.

> Animali Selvatici

Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.

> Anno Assicurativo

Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata della *Polizza*; il conteggio parte dal primo giorno di *Polizza*; l'ultimo *Anno Assicurativo* può durare meno di 12 mesi se la durata della *Polizza* non è un multiplo di 12.

Esempio con durata della Polizza: 54 mesi

Anno assicurativo	Corrispondenza con i mesi di Polizza	Durata dell'anno assicurativo
1° anno	Da 0 a 12 mesi	12 mesi
2° anno	Da 13 a 24 mesi	12 mesi
3° anno	Da 25 a 36 mesi	12 mesi
4° anno	Da 37 a 48 mesi	12 mesi
5° anno	Da 49 a 54 mesi	6 mesi

> Antifurto Satellitare

Dispositivo che in caso di *Furto* invia in modo automatico a una centrale operativa le coordinate per localizzare il veicolo. Rientrano nella definizione anche gli antifurto a radiofrequenza Lojack.

> Aree Aeroportuali

Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

> Assicurato

Per le garanzie "*Furto e Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Rottura Cristalli", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevidi da circolazione", gli *Assicurati* sono:

- il *Locatario* e il *Proprietario del Veicolo*, per i contratti di leasing;
- il *Proprietario del Veicolo* in tutti gli altri casi.

Per le garanzie "Infortuni del conducente" e "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva", l'*Assicurato* è il soggetto il cui interesse è protetto dalla specifica garanzia.

Per le altre garanzie, gli *Assicurati* sono:

- il *Locatario* per i contratti di leasing;
- il *Proprietario del Veicolo* in tutti gli altri casi.

> Atto Vandalico

Atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare un bene altrui.

> Autovettura

Veicolo destinato al trasporto di persone con al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

> Beneficiario

Il soggetto a cui *Generali Italia* paga quanto dovuto in caso di *Sinistro*.

> BEV (Battery Electric Vehicle)

Veicolo alimentato solo da un motore elettrico a batteria, senza l'utilizzo di combustibili fossili.

> BMW Bank

BMW BANK GmbH - Succursale Italiana con sede secondaria in Italia in Via Dell'Unione Europea n. 4 – 20097 – San Donato Milanese (MI), società attiva nel settore finanziario.

> Campagna BMW

Operazione con cui *BMW Bank* offre all'*Aderente* alcune delle garanzie che fanno parte di questo prodotto, facendosi carico del relativo costo. La scelta di attivare o meno la *Campagna BMW* spetta solo a *BMW Bank*. La *Campagna BMW* è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing o di finanziamento con *BMW Bank*.

> Centro Convenzionato BMW/MINI

La persona giuridica autorizzata alla vendita di veicoli nuovi e usati del Gruppo BMW. I *Centri Convenzionati BMW/MINI* possono svolgere anche attività e servizi complementari, come lavori di officina, vendita di pezzi di ricambio o di assicurazioni.

> Classe di Merito

La *Classe di Merito* di conversione universale (CU) che le compagnie che assicurano la garanzia R.C.A.

hanno l'obbligo di attribuire al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni.

> **Codice della Strada**

Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

> **CONSAP**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.

> **Contraente**

Il soggetto che stipula la *Polizza Collettiva*, cioè *BMW Bank*.

> **Danno Parziale**

Danno di importo inferiore al 70% del *Valore Commerciale* che il *Veicolo* ha al momento del *Sinistro*.

> **Danno Totale**

Danno di importo uguale o superiore al 70% del *Valore Commerciale* che il *Veicolo* ha al momento del *Sinistro*.

> **Decorrenza**

La data a partire dalla quale la *Polizza* inizia ad avere validità.

> **Degrado**

La riduzione del valore del *Veicolo* o dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato.

> **Europ Assistance**

Europ Assistance Italia S.p.A., la compagnia che attraverso la sua *Struttura Organizzativa* gestisce i *Sinistri* per la garanzia "Assistenza stradale e Autovettura sostitutiva" per conto di *Generali Italia*.

> **Furto**

Si parla di *Furto* quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).

> **Generali Italia**

La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

> **Guasto**

Il danno meccanico, elettrico, elettronico, che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo del *Veicolo* in condizioni normali.

> **Immobilitato**

Detto del *Veicolo* quando sottoposto a *Immobilitazione*.

> **Immobilitazione**

Il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria o un'officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l'utilizzo (*Veicolo* non marciante).

> **Incendio**

La combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.

> **Incidente**

Il *Sinistro*, subito dal *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.

> **Indennizzo**

La somma che *Generali Italia* deve all'*Assicurato* quando avviene un *Sinistro* coperto dalla *Polizza*.

> **Istituto di Cura**

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata) che si può trovare in Italia o all'estero. Deve essere autorizzato in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero e, nel caso, all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

> **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.

> **Legittimo Conducente**

Il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* e le persone che lui autorizza a guidare il *Veicolo*.

> **Locatario**

Chi utilizza un veicolo preso in leasing. Le generalità del *Locatario* sono riportate sul documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.

> **Massimale**

Vedi *Somma Assicurata*.

> **Minimo**

Il limite minimo della quota di *Scoperto* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. A differenza dello *Scoperto*, che è espresso in percentuale, il *Minimo* è espresso in valore assoluto, in euro (esempio: uno *Scoperto* del 10%, con il *Minimo* di 250 euro).

> **Modulo Blu**

Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modello CAI), è un modulo da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.

> **Modulo di Adesione**

Il documento, firmato dall'*Aderente*, mediante il quale lo stesso aderisce alla *Polizza Collettiva*. Il *Modulo di Adesione* contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione.

> **Officina Mobile**

Autoveicolo per uso speciale, munito in modo permanente di speciali attrezzature e destinato in via prevalente al trasporto proprio.

> **PEC**

PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La *PEC* permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

> **Perdita Totale**

Il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:

- viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni dal giorno della denuncia;
- subisce un *Danno Totale* (ossia, se il costo per ripararlo è uguale o superiore al 70% del suo *Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*).

> **PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)**

Veicolo composto dall'interazione di due motori, uno elettrico e uno endotermico. Il motore elettrico può

essere ricaricato alla rete domestica o alle colonnine di ricarica pubbliche.

> **Polizza**

Il contratto di assicurazione, inteso come singola adesione alla *Polizza Collettiva*.

> **Polizza Collettiva**

Contratto di assicurazione stipulato con *Generali Italia* da *BMW Bank*, in qualità di *Contraente*, in favore dei propri clienti, che possono aderire singolarmente alla *Polizza Collettiva*.

> **Premio**

La somma che il *Contraente* deve a *Generali Italia* per la singola adesione a fronte delle garanzie prestate. Comprende imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Il *Premio* è indicato nel *Modulo di Adesione* firmato dall'*Aderente*. Il *Contraente* paga a *Generali Italia* il *Premio* relativo alla posizione assicurativa dell'*Aderente*. L'*Aderente* lo restituisce al *Contraente* secondo le modalità con lui concordate al momento dell'acquisto. Il *Contraente* può decidere di offrire all'*Aderente* alcune delle garanzie che fanno parte di questo prodotto, facendosi carico del relativo costo (tramite la cosiddetta "*Campagna BMW*"). In tal caso, l'*Aderente* deve restituire al *Contraente* solo la parte di *Premio* riferita alle coperture acquistate per estendere o integrare quelle offerte dal *Contraente*.

> **Proprietario**

L'intestatario al P.R.A. del *Veicolo* o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

> **Residenza**

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.

> **Residui del Sinistro**

Le tracce o i residui del bene che ha subito un *Sinistro* (ad esempio il *Veicolo* danneggiato dopo essere uscito di strada).

> **Rete Autorizzata**

Centri Convenzionati BMW/MINI, compresi i Centri autorizzati per le riparazioni (Carrozzeria, autofficina o service).

> **Rischio**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

> **Scoperto**

La percentuale del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Se lo *Scoperto* è presente, si trova indicato nel *Set Informativo*; può avere un limite minimo espresso in euro (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).

> **Set Informativo**

L'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'Informativa sulla privacy.

> **Sinistro**

L'evento dannoso per il quale *Generali Italia* presta l'assicurazione.

> **Sinistro Indennizzabile**

Sinistro che risponde a tutti i criteri necessari per essere coperto dalla *Polizza*, e per cui *Generali Italia*

paga un *Indennizzo* all'*Assicurato*.

> **Somma Assicurata o Massimale**

La somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.

> **Struttura Organizzativa**

Si intende la *Struttura Organizzativa* di *Europ Assistance*, che:

- è costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non centralizzati);
- è in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno (o entro i diversi limiti previsti dalla *Polizza*);
- in virtù di una specifica convenzione, provvede per conto di *Generali Italia* a:
- contattare l'*Assicurato*;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico di *Generali Italia*.

> **Tempario**

Manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali.

> **Tempesta**

Fenomeno meteorologico caratterizzato da forte vento accompagnato da pioggia, grandine o neve ma senza scariche elettriche atmosferiche.

> **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

> **Trasportati**

Le persone trasportate sul *Veicolo* in conformità alle disposizioni vigenti.

> **Valore a Nuovo**

Il *Valore Assicurato* senza applicazione del *Degrado*. Quando *Generali Italia* calcola l'*Indennizzo* per *Danno Totale* con la formula del *Valore a Nuovo*, significa che valuta il *Veicolo* in base al *Valore Assicurato* e non in base al *Valore Commerciale*. *Generali Italia* non include nell'*Indennizzo* imposte o tasse, anche se comprese nel *Valore Assicurato*, tranne la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

> **Valore Assicurato**

Il valore del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*, comprensivo di optional fissati in modo stabile al *Veicolo* e installati dalla Casa Costruttrice (sia per i *Veicoli* nuovi, sia per quelli usati). Nel *Valore Assicurato* è compresa solo la quota d'IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre e non è compreso l'eventuale valore degli incentivi all'acquisto (ad esempio l'*ecobonus*). Il *Valore Assicurato* può essere più basso del valore presente nella fattura d'acquisto solo per assenza di IVA e incentivi all'acquisto.

> **Valore Commerciale**

È il valore che il *Veicolo* ha sul mercato. Per calcolarlo *Generali Italia* tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni di QUATTRORUOTE (la rivista dell'editoriale Domus che pubblica ogni mese le quotazioni dei veicoli usati).

> **Veicolo**

L'*Autovettura* assicurata, indicata nel *Modulo di Adesione*. Gli *Accessori* fissati in modo stabile al *Veicolo* e installati dalla Casa Costruttrice sono compresi, se inclusi nel *Valore Assicurato*.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Polizza Collettiva "BMW KEY2YOU MINI KEY2YOU": adesione e pagamento del Premio

Art. 1.1 - Come aderire e pagare il Premio

Prima di aderire alla *Polizza Collettiva*, l'*Aderente*:

- riceve l'informativa precontrattuale e il *Set Informativo*, di cui prende visione;
- sceglie le garanzie assicurative in base alle proprie esigenze.

L'adesione alla *Polizza Collettiva* avviene con la firma del *Modulo di Adesione* da parte dell'*Aderente*.

BMW Bank, in qualità di *Contraente* della *Polizza Collettiva*, paga a *Generali Italia* il *Premio* relativo alla posizione assicurativa dell'*Aderente*.

L'*Aderente* deve poi **restituire a BMW Bank il Premio** che questa ha anticipato per suo conto. Le modalità e i tempi per la restituzione sono indicati sul *Modulo di Adesione*.

Art. 1.2 - Garanzie omaggiate con la Campagna BMW

BMW Bank può offrire all'*Aderente* alcune delle **garanzie** che fanno parte di questo prodotto, e farsi carico del relativo costo. Può decidere di farlo quando l'*Aderente* stipula un contratto di leasing o finanziamento *BMW Bank*. Da qui in poi chiameremo quest'operazione *Campagna BMW*. In questo caso, il *Modulo di Adesione* riporta in modo chiaro la presenza delle garanzie omaggiate e la relativa durata.

Quando beneficia della *Campagna BMW*, l'*Aderente*, se vuole, può:

- **estendere a pagamento la durata** delle garanzie omaggiate;
- **integrare la Polizza omaggiata con garanzie aggiuntive a pagamento.**

In questo caso l'*Aderente* deve restituire a *BMW Bank* solo la parte di *Premio* riferita alle garanzie/estensioni che acquista a pagamento.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Garanzie: da quando hanno effetto e quanto durano

Art. 2.1 - Da quando hanno effetto le garanzie

Le garanzie hanno effetto **dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione**. Se l'*Aderente* ritira il *Veicolo* in un momento successivo, le garanzie hanno effetto **dal momento del ritiro**: fa fede la data riportata sull'attestato di consegna del *Veicolo*. La data precisa di *Decorrenza* è riportata nel certificato di *Polizza* che l'*Aderente* riceve dopo l'adesione.

Come indicato nell'art.1.2, al momento dell'adesione l'*Aderente* può estendere a pagamento la durata delle garanzie omaggiate. In tal caso, le estensioni che acquista hanno effetto dalle 24:00 del giorno in cui scadono le garanzie omaggiate. La copertura assicurativa non si interrompe.

Art. 2.2 - Quanto durano le garanzie

Le garanzie omaggiate con la *Campagna BMW* possono durare **da 12 a 36 mesi**. Le garanzie acquistate possono durare **da 12 a 84 mesi**. Nessuna garanzia può durare più di 84 mesi, anche sommando i mesi omaggiati e quelli acquistati a pagamento.

Nel *Modulo di Adesione*, *Generali Italia* indica quanto dura ciascuna garanzia.

Alla scadenza della *Polizza*, non è previsto il rinnovo tacito.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 3 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, la *Polizza* vale in Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera.

La garanzia "Assistenza stradale e *Autovettura* sostitutiva", se le specifiche prestazioni non riportano un'indicazione diversa, vale in: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Italia,

Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Le prestazioni “Dépannage (assistenza per far ripartire il Veicolo)” e “Recupero del Veicolo fuori strada” **operano solo in Italia.**

In ogni caso, la Polizza non opera in Paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 4 - Beni assicurabili

Quali beni sono assicurabili

Generali Italia assicura le **Autovetture** acquistate o prese in leasing presso i *Centri Convenzionati BMW/MINI*. Tali *Autovetture* possono essere:

- **nuove**, di marca **BMW-MINI**;
- **usate di tutte le marche**, immatricolate **al massimo 6 anni** prima dell'adesione.

Sono assicurabili solo le *Autovetture* immatricolate in Italia, **a uso privato o noleggio con conducente.**

Quali beni sono assicurabili solo con **Antifurto Satellitare**

Generali Italia assicura i *Veicoli* con un **Valore Assicurato** superiore a **150.000 euro** solo se installano un **Antifurto Satellitare** tra quelli in convenzione. L'elenco dei dispositivi **Antifurto Satellitari** convenzionati è disponibile presso i **Centri Convenzionati BMW/MINI**.

Deroghe

I *Veicoli* con **Valore Assicurato superiore a 200.000 euro** e quelli immatricolati da **più di 6 anni** possono essere assicurati solo se *Generali Italia* autorizza *BMW Bank* in modo esplicito.

Quali beni non sono assicurabili

Non sono assicurabili i veicoli:

- con **targa estera** o targa **Escursionista Estero**;
- **senza targa** o con **targa prova**;
- adibiti a **uso commerciale, taxi, noleggio senza conducente, autoambulanza o scuola guida.**

Art. 5 - **Beneficiari dei diritti che nascono dalla Polizza**

In caso di *Sinistro*, se i danni derivano dalle garanzie “*Furto e Incendio*”, “*Eventi naturali, Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici”, “*Rottura Cristalli*”, “*Collisione*”, “*Collisione con limite di Indennizzo*”, “*Kasko*”, “*Kasko con limite di Indennizzo*” o “*Pacchetto imprevisti da circolazione*”:

- quando il *Veicolo* è in **leasing**:
 - in caso di *Perdita Totale*, *Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni a *BMW Bank* che, in quanto *Proprietario*, è anche *Beneficiario* dell'*Indennizzo* per i danni al *Veicolo*;
 - in caso di *Danno Parziale*, il *Beneficiario* è il *Locatario* del *Veicolo*, a cui *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* dopo il nulla osta di *BMW Bank*;
- quando il *Veicolo* **non è in leasing**, *Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni al *Proprietario* del *Veicolo*, che è anche il *Beneficiario* dell'*Indennizzo*.

Il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* può delegare la carrozzeria della *Rete Autorizzata* a incassare da *Generali Italia* l'*Indennizzo* per le riparazioni. Per farlo, deve:

- firmare un documento con l'importo delle riparazioni effettuate, concordate dalla carrozzeria con *Generali Italia*;
- se richiesto, inviare a *Generali Italia* una copia della fattura.

Se i danni derivano da garanzie diverse da quelle sopra elencate, *Generali Italia* verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni all'*Assicurato*.

Art. 6 - Area Riservata

Per questa *Polizza*, *Generali Italia* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insuran-

ce) dove l'*Aderente* può:

- verificare le proprie *Polizze* attive e le garanzie acquistate;
- consultare e aggiornare i dati personali;
- richiedere l'apertura di un *Sinistro*;
- consultare e scaricare il *Set Informativo*.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito <https://gate-iscritto-generalis.previnet.it/gate-i-generalis/>. Dopo l'adesione, l'*Aderente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo mettendosi in contatto con *Generali Italia*, o facendone richiesta sul sito internet www.generalis.it. Il servizio è gratuito.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali sono a carico di *BMW Bank*.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversie che riguardano l'esecuzione della *Polizza*, il foro competente è quello del luogo in cui l'*Assicurato* ha la *Residenza*, il domicilio o la sede legale.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 10 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Generali Italia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *Sinistro* o fornire la prestazione espone *Generali Italia* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

> COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 11 - Diritto dell'*Aderente* al ripensamento

L'*Aderente* può esercitare il diritto di ripensamento entro 60 giorni dalla data di adesione alla *Polizza*.

L'*Aderente* deve comunicare il ripensamento a *Generali Italia*, per il tramite di *BMW Bank*, in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare all'indirizzo **BMW Bank GmbH Succursale Italiana, Via della Unione Europea, n. 4, 20097 San Donato Milanese MI;**
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **info.bmwci@bmwcert.it.**

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, **valgono le date dei timbri postali o di invio della *PEC*.**

L'*Aderente* può esercitare il diritto di ripensamento solo se non ci sono stati *Sinistri*.

In caso di ripensamento, *Generali Italia*:

- risolve la *Polizza* dalla data di *Decorrenza*;
- **rimborsa a *BMW Bank* tutto il *Premio* pagato al netto delle imposte.** Se l'*Aderente* ha già restituito a *BMW Bank* il *Premio*, in tutto o in parte, *BMW Bank* gli restituisce la quota versata.

Art. 12 - Recesso annuale

L'*Aderente* può recedere alla scadenza di ogni **Anno Assicurativo**, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento.

L'*Aderente* deve comunicare il recesso a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare all'indirizzo **WILLIS Italia S.p.A. -Via Pola, 9 - 20124 - Milano;**
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **willisitaly@willis.mailcert.it;**
- con una e-mail da inviare all'indirizzo **ita-bmw-clienti@wtwco.com.**

Per l'esercizio del diritto al recesso entro i termini sopra indicati, **valgono le date dei timbri postali o di invio della *PEC*.**

In caso di recesso, *Generali Italia*:

- chiude la *Polizza* con effetto dalle 24:00 del giorno di scadenza dell'*Anno Assicurativo* di riferimento;
- **rimborso all'Aderente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.**

Art. 13 - Altri casi di chiusura anticipata della Polizza

In quali altri casi la Polizza si chiude prima della scadenza?

Generali Italia prevede la chiusura della *Polizza* prima della scadenza nei casi descritti di seguito.

- Quando è presente un **contratto di finanziamento** del *Veicolo* e l'**Aderente lo estingue in anticipo**. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 24:00 del giorno di estinzione del finanziamento**. Se l'*Aderente* vuole, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel *Modulo di Adesione*. Dopo l'estinzione, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.
- Quando sul *Veicolo* è presente un **contratto di leasing e l'Aderente lo estingue in anticipo**. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 24:00 del giorno di estinzione**. Se l'*Aderente* riscatta lui stesso il *Veicolo*, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie per l'intera durata indicata nel *Modulo di Adesione*. Dopo l'estinzione, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.
- Quando sul *Veicolo* è presente un **contratto di leasing e avviene un subentro**, cioè il cambio del *Locatario*. In questo caso, la *Polizza* non ha più effetto **dalle 00:00 del giorno del subentro**. Se l'*Aderente* vuole, può chiedere a *Generali Italia* di mantenere attive le garanzie, a favore del nuovo *Locatario*, fino alla scadenza indicata nel *Modulo di Adesione*. Il nuovo *Locatario* deve acconsentire e comunicare a *Generali Italia* i propri dati per l'adesione. Dopo il subentro, l'*Aderente* ha **10 giorni di tempo** per fare la richiesta.
- Quando il **Rischio assicurato viene meno, ossia nei seguenti casi**:
 - se il *Veicolo* non circola più in via definitiva (ad esempio se cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico);
 - se un terzo si appropria del *Veicolo* in modo indebito;
 - in caso di *Furto* totale o *Danno Totale* (coperto dall'assicurazione) al *Veicolo*;
 - se il *Veicolo* viene venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, rottamato o esportato all'estero in via definitiva.
 Nei casi in cui il *Rischio* assicurato viene meno, la *Polizza* non ha più effetto:
 - in caso di **Furto**, dalle **ore 24:00 del giorno in cui l'Aderente fa la denuncia alle autorità**;
 - in tutti gli altri casi, dalle **ore 24:00 del giorno in cui Generali Italia riceve dall'Aderente la documentazione relativa all'evento** (vendita, *Danno Totale* ecc.).

Cosa deve fare l'Aderente?

In caso di **estinzione anticipata del finanziamento/leasing o in caso di subentro di un nuovo Locatario nel contratto di leasing**:

- se l'*Aderente* vuole far chiudere la *Polizza*, non deve fare nulla. **Il processo di chiusura e rimborso si attiva in automatico.**
- **se l'Aderente vuole mantenere le garanzie, deve comunicarlo a Generali Italia** entro 10 giorni da quando estingue il finanziamento o da quando avviene il subentro.

In caso di **cessazione del Rischio**:

- **per avviare il processo di chiusura e rimborso, l'Aderente deve inviare a Generali Italia la documentazione che prova l'evento** (ad esempio la denuncia fatta alle autorità in caso di *Furto* del *Veicolo*, l'atto di vendita ecc.).

Le richieste e i documenti vanno inviati a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- con una lettera raccomandata da inviare a **WILLIS Italia S.p.A. - Via Pola, 9 - 20124 - Milano**;
- con una *PEC* da inviare all'indirizzo **willisitaly@willis.mailcert.it**;
- con una e-mail da inviare all'indirizzo **ita-bmw-clienti@wtwco.com**.

C'è un rimborso?

In caso di chiusura anticipata della *Polizza*, *Generali Italia* **rimborso all'Aderente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.**

Generali Italia calcola il rimborso:

- a partire dall'Anno Assicurativo successivo rispetto al giorno dell'evento, se la Polizza si chiude a causa di un Furto totale o di un Danno Totale (coperto dalla Polizza) al Veicolo;
- a partire dal mese successivo rispetto al giorno di chiusura della Polizza, in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Sospensione e trasferimento della Polizza

Non è prevista la possibilità di sospendere la Polizza o trasferirla su un altro veicolo.

> CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 15 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le informazioni richiesti. L'Aderente/Assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati nel Modulo di Adesione.

L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a *Generali Italia*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso della Polizza la situazione considerata al momento in cui il Polizza ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**Aggravamento del Rischio**). Se l'Aderente/Assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo**².

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a *Generali Italia* se nel corso della Polizza la situazione considerata al momento in cui la Polizza ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**Diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, *Generali Italia* può richiedere il minor Premio o recedere dalla Polizza³.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di installazione dell'Antifurto Satellitare

Se nel Modulo di Adesione l'Aderente dichiara che sul Veicolo è installato un Antifurto Satellitare, l'Assicurato ha i seguenti obblighi:

- deve **mantenere attivo l'abbonamento al servizio satellitare**, quando la tipologia di Antifurto Satellitare lo prevede, **per tutta la durata della Polizza**;
- in caso di **Sinistro**, **deve dimostrare di aver fatto installare l'antifurto sul Veicolo**;
- se il Veicolo viene ritrovato dopo un Furto, **deve far verificare e, se necessario, far ripristinare la funzionalità dell'antifurto**, e **deve dimostrare di averlo fatto in caso di successivi Sinistri**.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi, subisce le conseguenze descritte sotto.

- a) Se la presenza dell'antifurto è un **requisito richiesto per assicurare il Veicolo**, l'Assicurato **perde ogni diritto all'Indennizzo in relazione all'intera Polizza**.
- b) Se la presenza dell'antifurto è un **requisito richiesto per acquistare una specifica garanzia/opzione**, l'Assicurato **perde ogni diritto all'Indennizzo in relazione a quella garanzia/opzione**.
- c) Per quanto riguarda la **garanzia Furto**, se non si ricade nel caso previsto al precedente punto a), *Generali Italia* indennizza il Furto con uno **Scoperto aggiuntivo del 20%**, che si somma agli altri Scoperti e Minimi previsti.

Art. 17 - Ispezione dei beni assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

- 1 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"
- 2 Art. 1898 "Aggravamento del Rischio"
- 3 Art. 1897 "Diminuzione del Rischio"

Art. 18 - Altre assicurazioni

Quando avviene un *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, come previsto dal Codice civile⁴.

Art. 19 - Nullità della Polizza

L'*Assicurato* perde ogni diritto all'*Indennizzo* nei seguenti casi:

- se ingigantisce con dolo l'ammontare del danno;
- se dichiara che nel *Sinistro* sono andate distrutte o perse cose che al momento del *Sinistro* non esistevano;
- se nasconde, sottrae o manomette cose che in realtà non hanno subito danni a causa del *Sinistro*;
- se porta come evidenza del *Sinistro* o dei danni subiti documenti falsi o alterati;
- se usa mezzi fraudolenti;
- se altera con dolo le tracce o i *Residui del Sinistro*;
- se facilita il progredire del *Sinistro* e ne aggrava così le conseguenze.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 20 - Modalità di reclamo

A *Generali Italia*

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Generali Italia*, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'*IVASS*

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'*IVASS*, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'*IVASS* devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a *Generali Italia* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 21 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'*Aderente* deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98). **Le istanze di mediazione nei confronti di *Generali Italia* devono essere inoltrate per iscritto alla sede legale di *Generali Italia*, oppure alla casella e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.**

L'*Aderente* può attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, l'*Aderente* può presentare reclamo all'*IVASS* o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net-net-network_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

⁴ Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi ⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche ⁽²⁾. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: - Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021".

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili (ad esempio BMW Bank, Succursale Italiana) e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione

dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > FURTO E INCENDIO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali al Veicolo** causati in modo immediato da uno dei seguenti eventi:

- a) **Furto o tentato Furto** del *Veicolo* o di sue parti. È compreso il danneggiamento causato al *Veicolo* allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno;
- b) **Incendio** del *Veicolo* con sviluppo di fiamma, anche se causato da *Atti Vandalici*;
- c) **esplosione o scoppio**;
- d) azione del **fulmine**;
- e) **urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada** che avvengono durante la circolazione del *Veicolo* successiva al *Furto*.

Art. 1.2 - **Somma Assicurata**

La **Somma Assicurata** è il valore del **Veicolo** riportato nel **Modulo di Adesione**. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il **Proprietario/Locatario** non può detrarre.

Art. 1.3 - **Spese aggiuntive**

Generali Italia prevede inoltre le garanzie descritte sotto.

Perdita bagaglio.

La garanzia opera quando il **Veicolo** viene rubato e non viene ritrovato, o in caso di **Danno Totale** causato da un **Incendio**.

Generali Italia indennizza il valore del contenuto dei bagagli che si trovano nel **Veicolo** al momento del **Sinistro**. Sono esclusi gioielli, preziosi, denaro, biglietti di viaggio, titoli e altri valori in genere.

Il **Massimale** è **300 euro** per **Sinistro**.

Parcheggio e custodia.

La garanzia opera quando il **Veicolo** viene ritrovato dopo un **Furto** totale.

Generali Italia rimborsa le spese necessarie per la custodia o il parcheggio del **Veicolo** disposti dall'autorità a seguito del ritrovamento.

Il **Massimale** è **500 euro** per **Sinistro**.

Spese per pratiche auto.

La garanzia opera quando il **Veicolo** viene rubato e non viene ritrovato.

Generali Italia rimborsa le spese che l'**Assicurato** sostiene per far annotare la perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà.

Se in seguito il **Veicolo** viene ritrovato, **Generali Italia** rimborsa anche le spese sostenute dall'**Assicurato** per la procura a vendere.

Spese di immatricolazione.

La garanzia opera quando il **Veicolo** viene rubato e non viene ritrovato.

Generali Italia rimborsa le spese che l'**Assicurato** sostiene per far immatricolare una nuova **Autovettura**, acquistata presso un **Centro Convenzionato BMW/MINI**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - **Eventi non assicurati**

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'**Aderente** o del **Proprietario/Locatario**, se diverso dall'**Aderente**;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei **Trasportati**;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del **Veicolo**.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 - **Esclusioni contrattuali**

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) da **Furto**, anche solo tentato, che avvengono in conseguenza di **Atti Vandalici**;
- b) da **Furto**, totale o parziale, se agevolato da una delle seguenti condizioni:
 - il **Veicolo non è chiuso**;
 - le **chiavi** di accensione del **Veicolo** o i congegni automatici di apertura delle portiere si trovano **nel Veicolo**;
- c) che avvengono in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- d) che avvengono in conseguenza di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione**;
- e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 1.6 - **Scoperto e Minimo**

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e Minimi si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
 - in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

Se nel *Modulo di Adesione* l'*Aderente* dichiara che sul *Veicolo* è installato un *Antifurto Satellitare*, e l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 16 delle "Norme Comuni a tutte le garanzie", *Generali Italia* può indennizzare il *Furto* con uno **Scoperto aggiuntivo del 20%**.

PROVINCE	FURTO E INCENDIO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AO-AQ-AR-BG-BI-BL-BO-BS-BZ-CA-CH-CN-CO-CR-FC-FE-FI-FM-GO-GR-IM-LI-LU-MC-MN-MO-MS-OR-PC-PD-PG-PI-PN-PO-PR-PT-PU-RA-RE-RN-SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TN-TR-TS-TV-UD-VA-VB-VC-VI-VR	5%	250 euro	10%	500 euro
AP-AT-CB-GE-LC-LO-MB-MI-NO-NU-PE-PV-RM-RO-TO-VE-VT	7,5%	250 euro	15%	500 euro
AG-AN-CL-CS-CZ-EN-FR-IS-KR-LE-LT-ME-MT-PA-PZ-RC-RG-RI-SR-TP-VV	10%	500 euro	20%	1.000 euro
AV-BA-BN-BR-BT-CE-CT-FG-NA-SA-TA	15%	750 euro	30%	1.500 euro



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per incendio o furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno causato dal sinistro: 4.000 euro

Scoperto: 15% (euro 4.000*15%= 600 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 3.400 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 600 euro (perché lo scoperto del 15% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai subito la denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, insieme alla denuncia fatta all'autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei vigili del fuoco, indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

Art. 1.7 - Ritrovamento del Veicolo o di sue parti

Se l'Assicurato scopre che il *Veicolo* rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare *Generali Italia*;
- inviare a *Generali Italia* la documentazione sul ritrovamento che le autorità gli hanno rilasciato.

L'Assicurato ha questi obblighi sempre: sia prima, sia dopo il pagamento dell'*Indennizzo*. Se il *Veicolo* viene recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'Assicurato può scegliere di:

- **rientrare in possesso del Veicolo**. Per farlo, deve farne richiesta a *Generali Italia* entro 7 giorni da quando viene a sapere che il *Veicolo* è stato ritrovato. Deve anche rimborsare l'*Indennizzo* che ha ricevuto per il Furto.
- **non conservare la proprietà del Veicolo**. Per farlo, deve comunicare la sua decisione a *Generali Italia* entro 7 giorni. In questo caso, o se entro i 7 giorni non riceve alcuna comunicazione, *Generali Italia* può vendere il *Veicolo* e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'*Indennizzo*.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi previsti, eventuali spese o danni economici causati per questo a *Generali Italia* restano a suo carico.

SEZIONE 2 > EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** al *Veicolo* causati in modo immediato da uno dei seguenti eventi:

- **bufera, Tempesta, tromba d'aria, uragano, Alluvione, frana, smottamento, caduta di grandine o neve, Terremoto, eruzione vulcanica;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri Atti Vandalici.**

Se il danno è causato da un evento naturale, questo deve:

- essere dimostrato;
- essere riscontrabile su una pluralità di enti.

Il danno deve essere causato da uno degli eventi elencati e non da un *Sinistro* da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.

Art. 2.2 – Somma Assicurata

La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza:

- a) i **danni che non sono causati in modo immediato** dagli eventi assicurati. Ad esempio, sono esclusi i danni all'impianto elettrico del *Veicolo* che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione, o causati dall'urto contro il *Veicolo* di oggetti trascinati dal vento;
- b) i danni al motore che derivano dall'**aspirazione di acqua**;
- c) i danni che avvengono in conseguenza di **Allagamenti, mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici**;
- d) i danni che avvengono in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- e) i danni che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 2.5 – Scoperto e Minimo

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nelle tabelle sottostanti. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nelle stesse tabelle.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- il tipo di evento che causa il *Sinistro* (naturale o vandalico/sociopolitico);
- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;

in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	EVENTI NATURALI			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AO-BS-BZ-CA-FI-GR-LI-LU-MB-MI-MS-NO-NU-OR-PC-PI-PO-PR-PV-RI-RM-SI-UD	5%	500 euro	10%	750 euro
AN-AQ-AR-BG-BO-CB-CN-CO-CR-FE-GO-IS-LC-LT-MN-PG-PN-PT-RN-SS-SU-TE-TN-TR-TS-TV-VA-VR	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AG-AP-AT-BA-BI-BL-BR-BT-CH-FC-FM-FR-GE-IM-KR-LE-LO-MC-ME-MO-MT-PD-PE-PU-PZ-RA-RC-RE-RO-SO-SP-SR-SV-TP-VB-VC-VE-VI-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AV-BN-CE-CL-CS-CT-CZ-EN-FG-NA-PA-RG-SA-TA-TO-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro

PROVINCE	ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL-AQ-AR-BG-BI-BL-BS-BZ-CB-CR-FC-FE-FR-GO-GR-IM-IS-LO-LU-MO-MS-NO-OR-PE-PG-PI-PR-RE-RN-SI-SP-SS-SV-TE-TR-TV-UD-VA-VB-VI-VR	5%	500 euro	10%	750 euro
AO-AP-BO-CN-CO-FM-LC-MB-MI-MN-PC-PD-PN-PU-PV-RA-RM-RO-SO-TN-TS-VE	7,5%	500 euro	15%	750 euro
AN-AT-CA-CH-CZ-EN-FI-GE-KR-LI-LT-MC-ME-MT-NU-PA-PO-PT-PZ-RC-RI-SU-TO-VC-VT	10%	500 euro	20%	750 euro
AG-AV-BA-BN-BR-BT-CE-CL-CS-CT-FG-LE-NA-RG-SA-SR-TA-TP-VV	15%	750 euro	30%	1.000 euro



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per eventi naturali, atti vandalici o eventi sociopolitici

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno causato dal sinistro: 20.000 euro

Scoperto: 10% (euro 20.000*10%= 2.000 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 18.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 2.000 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI O EVENTI SOCIOPOLITICI?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**. In caso di atto vandalico invia anche la denuncia che hai presentato alle Autorità.
- Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

SEZIONE 3 > ROTTURA CRISTALLI

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di **rottura accidentale dei cristalli** che delimitano l'abitacolo del *Veicolo*, *Generali Italia* indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*:

- il costo di riparazione o sostituzione dei cristalli rotti;
- i danni diretti e materiali ad altre parti del *Veicolo* causati dalla rottura dei cristalli, o dalle operazioni di rimozione o applicazione dei cristalli stessi.

I cristalli coperti da questa garanzia sono:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali;
- tetto panoramico.

Art. 3.2 – Massimale

La garanzia prevede tre possibili opzioni, tra cui l'*Aderente* può scegliere, con *Massimali* diversi:

- **OPZIONE A: 1.000 euro;**
- **OPZIONE B: 1.500 euro;**
- **OPZIONE C: 2.000 euro.**

L'opzione scelta è riportata nel *Modulo di Adesione*. Non è previsto un limite per *Anno Assicurativo*, ma solo per *Sinistro*. Il *Massimale* è unico anche in caso di rottura di più cristalli.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Eventi non assicurati

Questa garanzia non assicura gli **specchietti** e la **fanaleria**.

Sono escluse **rigature**, **screpolature** o simili.

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono in conseguenza di:

- a) eventi coperti dalle garanzie "**Furto e Incendio**" ed "**Eventi naturali, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici**", descritte nelle sezioni 1 e 2;
- b) **mareggiate, maremoti, meteoriti, valanghe o slavine, neve o ghiaccio caduti dai tetti degli edifici, Allagamenti**;

- c) atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- d) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 3.5 - Scoperto e Minimo

Generali Italia non prevede uno **Scoperto**, ma prevede un **Minimo** non indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella tabella sottostante. Se il cristallo danneggiato viene riparato e non sostituito, il **Minimo** è più basso. *Generali Italia* **azzer**a il **Minimo** se l'**Assicurato** sceglie di **far riparare o sostituire il cristallo rotto presso la Rete Autorizzata**.

		ROTTURA CRISTALLI			
		IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
PROVINCE	TIPO DI INTERVENTO	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
TUTTE	SOSTITUZIONE	0%	0 euro	0%	250 euro
	RIPARAZIONE	0%	0 euro	0%	100 euro



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 4 > COLLISIONE

La garanzia è inclusa e opera solo se l'**Aderente** la acquista. La garanzia può essere aggiunta in **Polizza** solo se presente anche la garanzia "**Furto e Incendio**" e non può mai essere inserita assieme alle garanzie "**Kasko**", o "**Kasko con limite di Indennizzo**", o "**Collisione con limite di Indennizzo**".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in **Polizza**, i **danni diretti e materiali** causati al **Veicolo** da una **collisione con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato**, anche se non assicurato. Il fatto deve avvenire quando il **Veicolo** circola in aree pubbliche o private, escluse le **Aree Aeroportuali**, e quando alla guida c'è un **Legittimo Conducente**. *Generali Italia* ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno⁵ per recuperare da lui le somme pagate in caso di **Sinistro**. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) l'**Aderente** o il **Proprietario/Locatario**, se diverso dall'**Aderente**;
- b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
- c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
- d) il **Legittimo Conducente**.

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel **Modulo di Adesione**.

Art. 4.2 – Somma Assicurata

La **Somma Assicurata** è il valore del **Veicolo** riportato nel **Modulo di Adesione**. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il **Proprietario/Locatario** non può detrarre.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'**Aderente** o del **Proprietario/Locatario**, se diverso dall'**Aderente**;
- del **Legittimo Conducente**.

⁵ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.4 – Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*⁶;
- quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 4.5 - Scoperto e Minimo

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
 - in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

PROVINCIA	COLLISIONE			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro

⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti"



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per collisione

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno causato dal sinistro: 20.000 euro

Scoperto: 10% (euro 20.000*10%= 2.000 euro) con un minimo di 1.000 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 18.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 2.000 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito la denuncia

• invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

SEZIONE 5 > COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*" e non può mai essere inserita assieme alle garanzie "Kasko", o "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "*Collisione*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* da una **collisione con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato**, anche se non assicurato. Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*. *Generali Italia* ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno⁷ per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
- c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
- d) il *Legittimo Conducente*.

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 5.2 - Massimale

Il *Massimale* è **5.000 euro per Sinistro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:

⁷ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile

- in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*⁸;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 5.5 - Scoperto e Minimo

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
 - in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come **Danno Totale**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	500 euro	20%	850 euro

⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti"



COME FUNZIONANO MASSIMALE, SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per collisione

Massimale: 5.000 euro

Danno causato dal sinistro: 6.000 euro

Scoperto: 5% (euro 5.000*5%= 250 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 4.500 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.500 euro (l'eccedenza rispetto al massimale più il minimo non indennizzabile, che in questo caso è maggiore dello scoperto).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

SEZIONE 6 > KASKO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*" e non può mai essere inserita assieme alle garanzie "Kasko con limite di *Indennizzo*", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevisti da circolazione".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dai seguenti eventi:

- **collisione** con altro veicolo a motore immatricolato, anche se non assicurato o non identificato;
- **urto** del *Veicolo* contro **ostacoli mobili o fissi**;
- **urto di oggetti** contro il *Veicolo*;
- **uscita di strada o ribaltamento**.

Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.

Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno⁹ per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
- c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
- d) il *Legittimo Conducente*.

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 6.2 - Somma Assicurata

La *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto, al netto di eventuali incentivi all'acquisto. È inclusa solo la quota di IVA che il *Proprietario/Locatario* non può detrarre.

⁹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'**Aderente** o del **Proprietario/Locatario**, se diverso dall'**Aderente**;
- del **Legittimo Conducente**.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del **Sinistro**, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del **Codice della Strada**;
- b) quando il **Veicolo** partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal **Codice della Strada**¹⁰;
- d) quando il **Veicolo** non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 6.5 - Scoperto e Minimo

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di **Residenza** dell'**Aderente** indicata nel **Modulo di Adesione**;
- la scelta di affidarsi o meno alla **Rete Autorizzata**. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'**Assicurato** sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
 - in caso di **Danno Totale**, se l'**Assicurato** **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di **Indennizzo** in cui *Generali Italia* classifica il danno come **Danno Totale**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del **Veicolo**, *Generali Italia* applica gli **Scoperti** e i **Minimi** relativi alla provincia di **Residenza** del subentrante al momento del subentro.

PROVINCE	KASKO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	1.000 euro

¹⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

PROVINCE	KASKO			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - VV	10%	1.000 euro	20%	2.000 euro



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per uscita di strada

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno causato dal sinistro: 20.000 euro

Scoperto: 10% (euro 20.000*10%= 2.000 euro) con un minimo di 1.000 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 18.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 2.000 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

SEZIONE 7 > KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO

La garanzia è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*. La garanzia può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*" e non può mai essere inserita assieme alle garanzie "Kasko", o "Collisione", o "Collisione con limite di *Indennizzo*", o "Pacchetto imprevidi da circolazione".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dai seguenti eventi:

- collisione** con altro veicolo a motore immatricolato, anche se non assicurato;
- urto** del *Veicolo* contro **ostacoli mobili o fissi**;
- urto di oggetti** contro il *Veicolo*;
- uscita di strada o ribaltamento**.

Il fatto deve avvenire quando il *Veicolo* circola in aree pubbliche o private, escluse le *Aree Aeroportuali*, e quando alla guida c'è un *Legittimo Conducente*.

Generali Italia ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno¹¹ per recuperare da lui le somme pagate in caso di *Sinistro*. Salvo il caso di dolo, *Generali Italia* rinuncia a questo diritto nei confronti dei seguenti soggetti:

- l'*Aderente* o il *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;

¹¹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice civile

- b) le persone che convivono con i soggetti elencati nel punto a);
- c) i dipendenti dei soggetti indicati nel punto a);
- d) il *Legittimo Conducente*.

La garanzia può avere una durata inferiore a quella delle altre garanzie acquistate, se indicato nel *Modulo di Adesione*.

Art. 7.2 – Massimale

Il *Massimale* è **5.000 euro per Sinistro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹²;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Art. 7.5 - Scoperto e Minimo

La garanzia prevede uno **Scoperto**, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. Questo importo non può essere comunque inferiore al **Minimo** non indennizzabile indicato nella tabella stessa.

Scoperti e *Minimi* si differenziano in base ai seguenti parametri:

- la provincia di *Residenza* dell'*Aderente* indicata nel *Modulo di Adesione*;
- la scelta di affidarsi o meno alla *Rete Autorizzata*. *Generali Italia*, infatti, **riduce lo Scoperto e il Minimo**:
 - in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
 - in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come **Danno Totale**.

In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di leasing del *Veicolo*, *Generali Italia* applica gli *Scoperti* e i *Minimi* relativi alla provincia di *Residenza* del subentrante al momento del subentro.

¹² Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO					
		IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
PROVINCE	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO	
AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BG - BI - BL - BO - BS - BZ - CA - CB - CH - CN - CO - CR - FC - FE - FI - FM - FR - GE - GO - GR - IM - IS - LC - LI - LO - LT - LU - MB - MC - MI - MN - MO - MS - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG - PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RI - RM - RN - RO - SI - SO - SP - SS - SU - SV - TE - TN - TO - TR - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT	5%	500 euro	10%	850 euro	
AG - AV - BA - BN - BR - BT - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - MT - NA - PA - PZ - RC - RG - SA - SR - TA - TP - WV	10%	500 euro	20%	850 euro	



COME FUNZIONANO MASSIMALE, SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per uscita di strada

Massimale: 5.000 euro

Danno causato dal sinistro: 6.000 euro

Scoperto: 5% (euro 5.000*5%= 250 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 4.500 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.500 euro (l'eccedenza rispetto al massimale più il minimo non indennizzabile, che in questo caso è maggiore dello scoperto).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito la denuncia

- invia entro 3 giorni la denuncia del sinistro via e-mail all'indirizzo bmw.sinistri@generali.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo presso la rete autorizzata, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI presso un centro convenzionato BMW/MINI, Generali Italia riduce lo scoperto e il minimo a tuo carico.

SEZIONE 8 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia è inclusa e opera solo se l'Aderente la acquista. La garanzia può essere aggiunta in Polizza solo se presente anche la garanzia "Furto e Incendio".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti sotto, i danni da infortunio causati al Legittimo Conducente del Veicolo da un Incidente stradale. Solo per questa garanzia, per Veicolo si intende anche l'Autovettura concessa all'Aderente in sostituzione di quella assicurata, se questa non è disponibile o non può essere utilizzata per un certo tempo.

Art. 8.1.2 - Rimborso spese di fisioterapia

Generali Italia rimborsa, nei limiti previsti, le **spese per le sedute di fisioterapia prescritte dal medico**, se sono **correlate in modo diretto al Sinistro**. L'Assicurato deve presentare la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso, che deve riportare l'indicazione dell'infortunio subito. La prescrizione medica deve prevedere almeno 3 sedute di fisioterapia.

Art. 8.1.3 - Diaria per ricovero

Se l'infortunio del conducente richiede il **ricovero in un Istituto di Cura**, *Generali Italia* paga una **diaria giornaliera** per ciascun giorno di ricovero, fino a un **massimo di 180 giorni**. Per il calcolo della durata, *Generali Italia* non conteggia il giorno di dimissione ed esclude i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 8.1.4 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza un'**invalidità permanente**, *Generali Italia* riconosce un'**indennità**. Tale indennità si calcola sul *Massimale* in proporzione al grado di invalidità accertato. *Generali Italia* non prevede alcun *Indennizzo* se l'invalidità permanente è inferiore o uguale al 3%. Se l'invalidità permanente supera il 3%, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* solo per la parte che supera tale soglia. L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale avviene l'infortunio.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Massimale per invalidità permanente: 75.000 euro

Invalidità permanente accertata: 13%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 3%

Invalidità permanente al netto della percentuale non indennizzabile: 10% (13%-3%)

Indennizzo per invalidità permanente: 7.500 euro (10% di 75.000 euro)

Come si calcola la percentuale di invalidità?

Generali Italia calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"¹³, tenendo validi i principi elencati sotto.

- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale in modo assoluto e irrimediabile, *Generali Italia* li considera come se fossero persi dal punto di vista anatomico.
- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale solo in parte, *Generali Italia* riduce le percentuali della tabella in proporzione alla funzionalità persa.
- Se più organi o arti vengono persi dal punto di vista anatomico o perdono il proprio uso funzionale in tutto o in parte, *Generali Italia* cumula le percentuali previste per ciascuno di essi fino a un massimo del 100%.
- Se l'Assicurato è mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella "INAIL" per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro, e viceversa.

Art. 8.1.5 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la **morte dell'Assicurato**, *Generali Italia* paga agli eredi il **Massimale previsto**. La morte deve verificarsi entro un anno dal giorno in cui avviene il *Sinistro*. I *Massimali* per invalidità permanente e per morte non si possono sommare. Per questo motivo, quando *Generali Italia* paga un *Sinistro* per morte, riduce il *Massimale* di quanto ha già pagato per l'eventuale invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica. *Generali Italia* paga quanto dovuto solo se presenti:

- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture ecc.), che attestano la spesa sostenuta;
- tutta la documentazione medica.



¹³ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino al giorno di Decorrenza del contratto

Art. 8.1.6 - Criteri di indennizzabilità

Eventuali patologie preesistenti possono influire sull'Indennizzo?

Generali Italia riconosce l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* non è integro e sano dal punto di vista fisico, *Generali Italia* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti, o sopravvenute ma che non dipendono dall'*Incidente* stradale. In caso di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, *Generali Italia* riconosce l'indennità per invalidità permanente solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona integra dal punto di vista fisico.

Art. 8.2 – Massimali

La *diaria* per ricovero è di **100 euro per ogni giorno** di ricovero. Massimo **180 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo**.

Il *Massimale* per le spese di **fisioterapia** è di **300 euro per Sinistro**.

Per i casi di **invalidità permanente e morte**, la garanzia prevede due possibili opzioni, tra cui l'*Aderente* può scegliere, con *Massimali* diversi:

- **OPZIONE A: 75.000 euro;**
- **OPZIONE B: 150.000 euro.**

L'opzione scelta è riportata nel *Modulo di Adesione*. I *Massimali* per invalidità permanente e morte non possono sommarsi.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.4 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁴;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, insieme alla copia del certificato medico.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

¹⁴ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 9 > ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La prestazione è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*. La prestazione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 – Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia eroga le prestazioni sottoindicate tramite *Europ Assistance*, nei limiti e alle condizioni che seguono. Se l'*Assicurato* si trova in difficoltà a seguito di un evento accidentale tra quelli previsti, può chiamare *Europ Assistance*, che gli fornisce le prestazioni richieste.

Art. 9.1.2 - Soccorso Stradale

La prestazione "Soccorso stradale" è prevista se il *Veicolo* rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi in modo autonomo a seguito di uno dei seguenti eventi:

- a) **Guasto**;
- b) **Incidente** stradale;
- c) **Incendio**;
- d) **Furto** tentato o parziale;
- e) **ritrovamento** dopo un **Furto**;
- f) qualsiasi altro danno, purché causato da un **evento coperto da una garanzia prevista da questo prodotto**.

Per ottenere il soccorso, l'*Assicurato* deve **telefonare a Europ Assistance** e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del *Veicolo*. Il traino prevede il trasporto del *Veicolo* dal luogo del fermo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.

In ogni caso, la prestazione opera fino a un massimo di **200 km** (calcolati sul percorso compiuto dal mezzo di soccorso tra andata e ritorno). Le spese relative ai km eccedenti restano a carico dell'*Assicurato*.

Europ Assistance fornisce la prestazione solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

Art. 9.1.3 - Dépannage (assistenza per far ripartire il Veicolo)

La prestazione "Dépannage", ossia l'assistenza per far ripartire il *Veicolo*, è prevista **solo in Italia**, e solo se il *Veicolo* rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi in modo autonomo a seguito di uno dei seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle **chiavi**;
- b) foratura degli **pneumatici**;
- c) esaurimento della **batteria termica**;
- d) scaricamento totale della **batteria**, in caso di **Veicolo BEV o PHEV**;
- e) **mancato avviamento** in genere.

Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a Europ Assistance**, che valuta se è possibile fare la riparazione sul posto in base all'entità e al tipo di situazione/*Guasto*. Se l'esito della valutazione è positivo e se **nel raggio di 20 km** da dove si è verificato il *Sinistro* è disponibile un'*Officina Mobile*, *Europ Assistance* la invia per la riparazione. **In caso di batteria scarica su Veicolo BEV o PHEV, l'Officina Mobile fornisce la ricarica minima necessaria per raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.**

Se durante l'intervento l'*Officina Mobile* riscontra che non è possibile riparare il *Veicolo* sul posto, si procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

Per i *Veicoli BEV o PHEV*, se la batteria è del tutto scarica e non è possibile la ricarica sul posto, *Europ Assistance* mette a disposizione un mezzo di soccorso per trainare il *Veicolo* fino alla più vicina colonnina di ricarica.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo relativo alla prestazione solo se l'*Officina Mobile* si trova **entro 20 Km** dal luogo del fermo. In caso contrario, interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Art. 9.1.4 - Autovettura sostitutiva

La prestazione "Autovettura sostitutiva" è prevista a seguito di un *Sinistro Indennizzabile* nei seguenti casi:

- a) quando il *Veicolo* subisce un **Danno Totale**;
- b) quando il *Veicolo* subisce un **Furto totale**;
- c) quando il *Veicolo* risulta **inutilizzabile** a seguito di un **Danno Parziale, la cui riparazione richiede più di 3 ore lavorative di manodopera** (la manodopera deve essere certificata dall'officina secondo i *Tempari* della Casa Costruttrice ed essere conforme ai *Tempari* dell'ANIA).

Caratteristiche dell'Autovettura sostitutiva

Nei casi indicati sopra, all'Assicurato viene messa a disposizione un'Autovettura sostitutiva, con le seguenti caratteristiche:

- **senza autista**;
- **a chilometraggio illimitato**;
- coperta dalle seguenti **garanzie assicurative: RCA, CDW** (eliminazione parziale franchigia Kasko), **TP** (eliminazione parziale franchigia Furto);
- con possibilità di **seconda guida** al momento della prenotazione (senza costi aggiuntivi), per inserire un conducente in più oltre all'intestatario del contratto di noleggio;
- di **segmento equivalente** al *Veicolo* in riparazione, se disponibile.

L'Assicurato **deve chiamare Europ Assistance** per chiedere l'Autovettura sostitutiva, che gli viene messa a disposizione presso la *Rete Autorizzata*.

Se l'Autovettura sostitutiva non è disponibile presso la *Rete Autorizzata*, viene messa a disposizione presso un autonoleggio convenzionato con *Europ Assistance*, secondo la disponibilità e le condizioni dell'autonoleggio e durante il relativo orario di apertura. Anche in questo caso l'Autovettura sostitutiva è di segmento equivalente al *Veicolo* in riparazione, ma con il limite del segmento "E". **Per erogare la prestazione, l'autonoleggio richiede all'Assicurato il numero di una carta di credito (le carte prepagate non vengono accettate), a titolo di cauzione.**

Durata della prestazione

L'Autovettura resta a disposizione dell'Assicurato per un tempo che varia a seconda del livello di prestazione scelto dall'Aderente (Livello Standard o Livello Top), nei termini indicati di seguito. Il Livello scelto è indicato nel *Modulo di Adesione*.

Se l'Aderente sceglie il Livello Standard

In caso di *Danno Parziale*, l'Autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **fuori dalla Rete Autorizzata**;
- fino a **7 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **presso la Rete Autorizzata**.

In caso di *Danno Totale* o *Furto totale*, l'Autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- fino a **10 giorni** consecutivi se l'Aderente non acquista un'altra Autovettura BMW/MINI;
- **fino alla consegna della nuova Autovettura BMW/MINI**, e comunque non oltre 21 giorni consecutivi, **se l'Aderente sottoscrive un ordine d'acquisto per una nuova Autovettura BMW/MINI di qualsiasi modello entro 21 giorni** dal ritiro dell'Autovettura sostitutiva.

In caso di *Furto totale*, **fermi i limiti sopra indicati**, se il *Veicolo* viene ritrovato prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'Autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il *Veicolo* è in grado di circolare;
- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del Veicolo riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Se l'Aderente sceglie il Livello Top

In caso di *Danno Parziale*, l'Autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- fino a **5 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **fuori dalla Rete Autorizzata**;
- fino a **50 giorni** consecutivi se la riparazione avviene **presso la Rete Autorizzata**.

In caso di *Danno Totale* o *Furto totale*, l'Autovettura sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- fino a **10 giorni** consecutivi se l'*Aderente* non acquista un'altra *Autovettura* BMW/MINI;
- **fino alla consegna della nuova Autovettura** BMW/MINI, e comunque non oltre **180 giorni** consecutivi, se l'*Aderente* sottoscrive un ordine d'acquisto per una nuova *Autovettura* BMW/MINI di qualsiasi modello entro **21 giorni** dal ritiro dell'*Autovettura* sostitutiva.

In caso di *Furto* totale, **fermi i limiti sopra indicati**, se il *Veicolo* viene ritrovato prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Assicurato*:

- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il *Veicolo* è in grado di circolare;
- **non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del Veicolo riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Art. 9.1.5 - Recupero del *Veicolo* fuori strada

La prestazione "Recupero del *Veicolo* fuori strada" è prevista se il *Veicolo* esce dalla sede stradale a seguito di un *Incidente stradale*, anche se causato da *Furto* o *Incedio*. Il *Veicolo* deve essere tanto danneggiato da non riuscire a rientrare in strada in modo autonomo.

Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a Europ Assistance**, che invia un mezzo di recupero per riportare il *Veicolo* sulla sede stradale.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese **fino a 600 euro per Sinistro**.

La prestazione opera solo in Italia.

Art. 9.1.6 - Spese di taxi

La prestazione "Spese di taxi" è prevista se viene attivata la prestazione "Autovettura sostitutiva". Per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a Europ Assistance**, che gli mette a disposizione un taxi per ritirare l'*Autovettura* sostitutiva presso la *Rete Autorizzata* o presso una stazione di noleggio convenzionata con *Europ Assistance* stessa. *Generali Italia* tiene a proprio carico il costo del taxi fino a un massimo di **150 euro per Sinistro**.

Art. 9.1.7 - Spese di albergo

La prestazione "Spese d'albergo" è prevista quando l'*Assicurato* deve **pernottare per forza fuori casa, a seguito di un Sinistro** che avviene a **oltre 50 km** dal proprio Comune di *Residenza*. Tale *Sinistro*:

- deve causare al *Veicolo* l'*Immobilizzazione* o un *Danno Totale*;
- deve essere un *Sinistro Indennizzabile* con una delle seguenti garanzie, se previste in *Polizza*: "*Furto e Incendio*", "*Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevisti da circolazione" (che include la "Collisione con *Animali Selvatici*" e la "Collisione con veicoli non identificati").

In questo caso, per ottenere la prestazione, l'*Assicurato* deve **telefonare a Europ Assistance**, che provvede a cercare e prenotare un albergo. *Generali Italia* tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione fino a **300 euro**. Il *Massimale* è complessivo per tutte le persone coinvolte nel *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

Art. 9.1.8 - Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri

La prestazione "Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri" è prevista **solo se il Veicolo** subisce un *Sinistro* mentre si trova a **oltre 50 km** dal Comune di *Residenza* dell'*Assicurato*. Tale *Sinistro*:

- deve essere un *Sinistro Indennizzabile* ai sensi di una delle seguenti garanzie, se previste in *Polizza*: "*Furto e Incendio*", "*Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko", "Kasko con limite di *Indennizzo*", "Pacchetto imprevisti da circolazione" (che include la "Collisione con *Animali Selvatici*" e la "Collisione con veicoli non identificati");
- deve causare danni al *Veicolo* tali da richiedere:
 - un tempo di riparazione del *Veicolo* **superiore alle 8 ore**, oppure
 - un tempo di *Immobilizzazione* del *Veicolo* **superiore a**:
 - o **36 ore**, se il *Veicolo* si trova in **Italia**;
 - o **4 giorni**, se il *Veicolo* si trova **all'estero**.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato deve **telefonare a Europ Assistance**, che fornisce all'Assicurato e ai *Trasportati* una delle seguenti opzioni per rientrare alla *Residenza* o proseguire il viaggio:

- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dei biglietti:

- fino a **300 euro** se il rientro o il proseguimento del viaggio avviene dall'Italia;
- fino a **600 euro** se il rientro o il proseguimento del viaggio avviene dall'estero.

Art. 9.1.9 - Rimpatrio del Veicolo

La prestazione "Rimpatrio del *Veicolo*" è prevista se il *Veicolo* resta **Immobilizzato all'estero**, con un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, a seguito di:

- a) **Guasto**;
- b) **Incidente stradale**;
- c) **Incendio**;
- d) **Furto** tentato o parziale;
- e) **ritrovamento** dopo un **Furto**, se il *Veicolo* viene ritrovato all'estero in condizioni tali da non poter essere utilizzato;
- f) qualsiasi altro danno, purché causato da un **evento coperto da una garanzia prevista da questo prodotto**.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato deve **telefonare a Europ Assistance**, che prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza all'estero al luogo concordato con l'Assicurato in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi a:

- trasporto del *Veicolo* per il rimpatrio dall'estero all'Italia;
- giacenza del *Veicolo* all'estero, dalla data in cui l'Assicurato comunica il **Sinistro** a *Europ Assistance*.

I costi sono a carico di *Generali Italia* fino a una somma pari al **Valore Commerciale del Veicolo** dopo il **Sinistro**. Se il *Veicolo* ha un **Valore Commerciale** molto basso, il **Massimale** non scende comunque sotto un valore minimo di **500 euro**. **Gli eventuali costi eccedenti restano a carico dell'Assicurato**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.2 – Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono previste in caso di **dolo**:

- dell'**Aderente** o del **Proprietario/Locatario**, se diverso dall'**Aderente**;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei **Trasportati**;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.3 - Esclusioni contrattuali

Le prestazioni non operano per **Sinistri** che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁵;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Allagamenti, Alluvioni**, e in occasione di tutti gli eventi atmosferici che hanno caratteristiche di **calamità naturali**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse**;

¹⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti"

- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**;
- h) quando il *Veicolo* circola **fuori dai tracciati stradali e carrabili**, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Europ Assistance non è responsabile per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese in cui è prestata l'assistenza o conseguenti ad altre circostanze fortuite e imprevedibili.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni, si aggiungono le seguenti esclusioni:

- **Per il "Soccorso stradale", sono a carico dell'Assicurato:**
 - il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per fare le riparazioni;
 - le spese per il traino se il *Veicolo* subisce l'*Incidente* o il *Guasto* fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate;
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del *Veicolo* fuori strada";
 - le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio.
- **Per il "Dépannage", sono a carico dell'Assicurato:**
 - il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, se utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
 - le operazioni di ordinaria manutenzione.
- **Per il "Recupero del *Veicolo* fuori strada", sono a carico dell'Assicurato** le spese per il recupero se il *Veicolo* subisce il *Sinistro* durante la circolazione fuori dalla sede stradale pubblica o aree equiparate (percorsi fuoristrada).
- **Per l'Autovettura sostitutiva, sono a carico dell'Assicurato:**
 - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'*Autovettura* sostitutiva;
 - le spese per le assicurazioni relative all'*Autovettura* sostitutiva non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, fermo quanto previsto dalla prestazione "*Autovettura* sostitutiva";
 - le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere pagate direttamente dall'*Assicurato*;
 - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere autorizzata da *Generali Italia* tramite *Europ Assistance*.
- **Per il "Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri"**, è escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.
- **Per le "Spese d'albergo"**, sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.77.64.95** o, anche dall'estero, il numero **+39.02.58.24.63.59**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 10 > PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*" e non può mai essere inserito assieme alle garanzie "*Kasko*", o "*Kasko con limite di Indennizzo*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia indennizza i **danni diretti e materiali** causati al *Veicolo* dagli eventi descritti sotto.

10.1.1 - Collisione con *Animali Selvatici*

Generali Italia indennizza, fino a **3.000 euro per Sinistro**, i **danni diretti e materiali** causati al **Veicolo da un urto o da una collisione contro un Animale Selvatico**. In ogni caso, l'*Indennizzo* non può mai superare l'ammontare del danno o il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

La garanzia opera solo se il fatto avviene su una strada asfaltata aperta al pubblico. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Generali Italia indennizza il danno solo se l'*Assicurato* presenta la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente). Tali documenti devono certificare senza dubbio che il *Sinistro* è avvenuto, e che è avvenuto secondo le modalità previste da questa garanzia.

10.1.2 - Collisione con veicoli non identificati

Generali Italia indennizza, nei limiti previsti in *Polizza*, i **danni diretti e materiali** causati al **Veicolo da un urto o da una collisione contro un veicolo non identificato**. Il *Sinistro* è coperto solo se è considerato risarcibile dalla gestione *CONSAP* (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) o dalla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

La garanzia prevede quanto segue:

- se il *Sinistro* causa **sia danni a cose, sia danni gravi a persone**, *Generali Italia* indennizza i danni al *Veicolo* **fino a 500 euro**. Questo perché il limite di *Indennizzo* è la somma entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose¹⁶;
- se il *Sinistro* causa **sia danni a cose, sia danni non gravi a persone**, *Generali Italia* indennizza i danni al *Veicolo* **fino a 5.000 euro**. Questo perché, in questo caso, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada risarcisce solo i danni alle persone e non i danni alle cose¹⁷.

In ogni caso, l'*Indennizzo* non può mai superare l'ammontare del danno o il *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.2 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- del *Legittimo Conducente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.3 - Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁸;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;

¹⁶ Art. 283 "Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica" del Codice delle Assicurazioni Private

¹⁷ Art. 283 "Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica" del Codice delle Assicurazioni Private

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti"

- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
 g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività.**

In caso di **collisione con Animali Selvatici**, il conducente responsabile del **Sinistro** deve fermarsi e fare ciò che può per far **soccorrere l'animale ferito**¹⁹. La garanzia "Collisione con *Animali Selvatici*" non opera se il conducente del *Veicolo* viene sanzionato per non averlo fatto.

Art. 10.4 - Scoperto e Minimo

Generali Italia prevede un **Minimo** non indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*, come indicato nella tabella sottostante. **Per la garanzia "Collisione con veicoli non identificati", *Generali Italia* applica il Minimo solo se il Sinistro causa sia danni a cose, sia danni non gravi a persone.**

Generali Italia riduce il **Minimo**:

- in caso di **Danno Parziale**, se l'*Assicurato* sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
- in caso di **Danno Totale**, se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI. Deve farlo entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

PROVINCE	PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE			
	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
TUTTE	0%	150 euro	0%	300 euro



COME FUNZIONANO MASSIMALE, SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per urto contro un animale selvatico

Danno causato dal sinistro: 4.000 euro

Massimale: 3.000 euro

Scoperto: 0% con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 2.850 euro

Parte di danno a carico dell'*assicurato*: 1.150 euro (l'eccedenza rispetto al massimale più il minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**, assieme alla denuncia che hai presentato alle Autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

Recati presso la rete autorizzata

- In caso di danno parziale, se fai riparare il veicolo **presso la rete autorizzata**, *Generali Italia* riduce il minimo a tuo carico.
- In caso di danno totale, se entro 30 giorni ricompri o prendi in leasing un'autovettura di marca BMW/MINI **presso un centro convenzionato BMW/MINI**, *Generali Italia* riduce il minimo a tuo carico.

¹⁹ Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada

SEZIONE 11 > PACCHETTO ACCESSORIO

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia rimborsa le **spese sostenute dall'Assicurato** nei casi elencati sotto.

Le spese sono rimborsabili sempre nei limiti descritti in *Polizza* e **solo se sono documentate**.

Rimborso spese per trasporto feriti e imbrattamento del *Veicolo*

Generali Italia prevede un rimborso nei seguenti casi.

1. In caso di **Incidente**: *Generali Italia* rimborsa le spese sostenute per il **trasporto in ambulanza** delle persone che si trovano **a bordo del Veicolo**.
2. In caso di **trasporto non previsto di vittime di incidenti stradali**: se il trasporto causa danni all'interno del *Veicolo*, *Generali Italia* rimborsa le spese sostenute per **eliminarli**. In entrambi i casi, le spese riguardano il **trasporto dal luogo dell'Incidente al pronto soccorso** più vicino.

Il *Massimale* è **300 euro per Sinistro**.

Rimborso spese di ripristino airbag/cinture di sicurezza

Generali Italia assicura le **cinture di sicurezza e gli airbag** del *Veicolo*.

Se un *Incidente* li danneggia, *Generali Italia* rimborsa le spese che l'*Assicurato* sostiene per ripristinarli o sostituirli.

Generali Italia rimborsa solo le spese che l'*Assicurato* non può recuperare in altro modo come, ad esempio, da un terzo responsabile del *Sinistro*.

Il *Massimale* è **500 euro per Sinistro e per Anno Assicurativo**.

Rimborso imposta di proprietà non goduta

In caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, *Generali Italia* **rimborso** all'*Assicurato* la quota non utilizzata della **tassa di proprietà** ("bollo"). La *Perdita Totale* deve essere causata da un *Sinistro* *Indennizzabile*.

Rimborso spese per rifare le chiavi

Generali Italia rimborsa le spese per rifare le **chiavi** del *Veicolo* **se l'Aderente le perde o gliele rubano**. I **congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere sono parificati alle chiavi**.

Il *Massimale* è **300 euro per Sinistro e per Anno Assicurativo**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 11.2 - Eventi non assicurati

Le garanzie non operano in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11.3 – Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁰;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Generali Italia ti rimborsa solo se presenti:

- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che dimostrano la spesa che hai sostenuto;
- le eventuali denunce alle autorità.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 12 > PACCHETTO BONUS FEDELTA'

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione

Il "Pacchetto bonus fedeltà" prevede le garanzie descritte sotto.

Bonus recupero spese post-vendita

La garanzia opera se un *Sinistro Indennizzabile* causa la *Perdita Totale* del *Veicolo*.

In tal caso, *Generali Italia* rimborsa le **spese di post-vendita sostenute dall'Assicurato presso i Centri Convenzionati BMW/MINI**. *Generali Italia* rimborsa solo le spese:

- destinate ad acquistare *Accessori* per il *Veicolo*;
- sostenute dal giorno successivo alla data di fattura di acquisto o voltura del *Veicolo*, al massimo nei 12 mesi che precedono il *Sinistro*.

Il *Massimale* è **1.000 euro per Sinistro**.

Non sono assicurate le spese per gli interventi di manutenzione o riparazione.

Bonus riacquisto

La garanzia opera:

- se un *Furto* o un *Incendio* causano la *Perdita Totale* del *Veicolo*;
- solo se l'*Assicurato* **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI**.

L'*Indennizzo* forfettario è di **1.000 euro per Sinistro**.

L'*Assicurato* deve acquistare o prendere in leasing l'*Autovettura* **entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

²⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

Bonus recupero spese *Classe di Merito*

La garanzia opera:

- in caso di collisione del *Veicolo* con un altro veicolo a motore identificato;
- solo se la responsabilità dell'*Incidente* fa aumentare la *Classe di Merito* della polizza che assicura il *Veicolo* per la garanzia R.C.A. obbligatoria.

Generali Italia indennizza l'aumento del costo dell'assicurazione dovuto all'evoluzione in **Malus della Classe di Merito**.

Il *Massimale* è 350 euro per **Sinistro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12.2 - Eventi non assicurati

Le garanzie non operano in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12.3 – Esclusioni contrattuali

Generali Italia non indennizza i danni che avvengono:

- a) quando il conducente **non ha la patente di guida** prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a **gare o competizioni sportive**, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci**, come stabilito dal *Codice della Strada*²¹;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla **revisione**;
- e) in conseguenza di **eruzioni vulcaniche, Terremoti, maremoti, Alluvioni, Allagamenti**;
- f) in conseguenza di atti di **guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- g) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o radioattività**.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 13 > PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

Il Pacchetto è incluso e opera solo se l'*Aderente* lo acquista, o se gli viene offerto attraverso la *Campagna BMW*. Il Pacchetto può essere aggiunto in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 13.1 - Oggetto dell'assicurazione

Il "Pacchetto *Veicoli* elettrici" è destinato a *Veicoli* elettrici o ibridi. Prevede le garanzie descritte sotto.

²¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcol" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti"

Rimborso costi smaltimento batteria

La garanzia opera se un *Sinistro Indennizzabile* causa la perdita o la sostituzione del pacco batterie del *Veicolo*.

Generali Italia rimborsa all'*Assicurato* le spese documentate per lo smaltimento delle batterie.

Il *Massimale* è 1.500 euro per *Sinistro*.

Furto dei cavi di ricarica

Generali Italia indennizza l'*Assicurato* in caso di **Furto dei cavi di ricarica in dotazione al Veicolo**.

Il *Massimale* è 500 euro per *Sinistro*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13.2 - Eventi non assicurati

Le garanzie non operano in caso di **dolo**:

- dell'*Aderente* o del *Proprietario/Locatario*, se diverso dall'*Aderente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone incaricate alla guida, o riparazione, o custodia del *Veicolo*.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Generali Italia ti rimborsa solo se presenti:

- i giustificativi in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che dimostrano la spesa che hai sostenuto;
- le eventuali denunce alle autorità.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia del sinistro **via e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

SEZIONE 14 > OPZIONE ZERO SCOPERTI IN RETE

L'opzione è inclusa e opera solo se l'*Aderente* la acquista. L'opzione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 14.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se l'*Aderente* acquista l'opzione "Zero Scoperti in rete", *Generali Italia*:

- **azzezza Scoperti e Minimi in rete**;
- **dimezza gli Scoperti e Minimi fuori rete**.

L'opzione si applica alle garanzie "*Furto e Incendio*", "Eventi naturali, *Atti Vandalici* ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Kasko", "Collisione con limite di *Indennizzo*", "Kasko con limite di *Indennizzo*", se scelte dall'*Aderente*, per la durata indicata nel *Modulo di Adesione*.

L'*Assicurato* ottiene l'azzeramento:

- in caso di **Danno Parziale**, solo se sceglie di **far riparare il Veicolo presso la Rete Autorizzata**;
- in caso di **Danno Totale**, solo se **riacquista o prende in leasing un'altra Autovettura BMW/MINI presso un Centro Convenzionato BMW/MINI**. Deve farlo **entro 30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come **Danno Totale**.

PROVINCIA	IN RETE AUTORIZZATA		FUORI RETE AUTORIZZATA	
	SCOPERTO	MINIMO	SCOPERTO	MINIMO
TUTTE	0%	0 euro	dimezzato	dimezzato

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 14.2 - Eventi non assicurati

L'opzione **non agisce sull'eventuale Scoperto aggiuntivo**, previsto per la garanzia *Furto* quando l'Assicurato non rispetta gli obblighi che gli derivano dalla presenza di un *Antifurto Satellitare*. Per i dettagli, si vedano la Sezione 1 e l'art.16 delle "Norme comuni a tutte le garanzie".



COME AGISCE L'OPZIONE SU SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danno al veicolo per incendio o furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno causato dal sinistro: 4.000 euro

Scoperto in rete: 10% (euro $4.000 \cdot 10\% = 400$ euro) con un minimo di 500 euro

Scoperto fuori rete: 20% (euro $4.000 \cdot 20\% = 800$ euro) con un minimo di 1.000 euro

Senza l'opzione zero scoperti in rete

Parte di danno a carico di Generali Italia: 3.500 euro in rete, 3.000 euro fuori rete

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro in rete, 1.000 euro fuori rete (perché lo scoperto è minore del minimo non indennizzabile).

Con l'opzione zero scoperti in rete e riparazione presso la rete autorizzata

Parte di danno a carico di Generali Italia: 4.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 0 euro (perché l'opzione azzerava scoperti e minimi in rete).

Con l'opzione zero scoperti in rete e riparazione fuori dalla rete autorizzata

Parte di danno a carico di Generali Italia: 3.500 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro (ossia la metà di 1.000 euro, perché l'opzione dimezza scoperti e minimi fuori rete).

SEZIONE 15 > OPZIONE VALORE A NUOVO

L'opzione è inclusa e opera solo se l'Aderente la acquista, o se gli viene offerta attraverso la *Campagna BMW*. L'opzione può essere aggiunta in *Polizza* solo se presente anche la garanzia "*Furto e Incendio*".

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 15.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se l'Aderente acquista questa opzione, *Generali Italia* calcola l'Indennizzo per *Danno Totale* con la formula del *Valore a Nuovo*, cioè **valuta il Veicolo in base al Valore Assicurato** (quello indicato sul *Modulo di Adesione*) e non in base al *Valore Commerciale*. Scoperti e Minimi si applicano comunque, se previsti.

L'opzione si attiva solo alle seguenti condizioni:

- a seguito di un *Sinistro* che causa un **Danno Totale** al Veicolo;
- se l'Assicurato riacquista o prende in leasing un'altra *Autovettura* BMW/MINI, di valore pari o superiore all'85% di quella assicurata, presso un **Centro Convenzionato BMW/MINI**. Deve farlo entro **30 giorni** da quando accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.

Per dimostrare l'acquisto, l'Assicurato deve presentare il modulo d'ordine del nuovo veicolo.

Durata dell'opzione

L'Aderente può scegliere la durata dell'opzione che preferisce, tra le seguenti: **24, 36, 48 o 60 mesi**. Se il *Proprietario/Locatario* del *Veicolo* risiede nelle province di **Milano o Roma**, oppure nelle regioni di **Puglia, Calabria, Campania, Basilicata o Sicilia**, l'opzione con durata di **60 mesi** è disponibile solo per i **Veicoli con un Antifurto Satellitare** tra quelli in convenzione.

L'opzione si applica alle garanzie "Furto e Incendio", "Eventi naturali, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici", "Collisione", "Kasko", se scelte dall'Aderente. La durata dell'opzione può essere inferiore rispetto a quelle delle garanzie a cui si applica.



COME FUNZIONA IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO CON VALORE A NUOVO?

Esempio

Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro: 20.000 euro

Valore assicurato: 30.000 euro

Indennizzo senza opzione valore a nuovo:

Scoperto: 15% (20.000 euro*15%= 3.500 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 16.500 euro (20.000 euro - 3.500 euro)

Indennizzo con opzione valore a nuovo:

Scoperto: 15% (30.000 euro*15%= 4.500 euro) con un minimo di 500 euro

Parte di danno a carico di Generali Italia: 25.500 euro (30.000 euro - 4.500 euro)

SEZIONE 16 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

GARANZIE FURTO E INCENDIO – EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI – COLLISIONE – COLLISIONE CON LIMITE DI INDENNIZZO – KASKO - KASKO CON LIMITE DI INDENNIZZO - PACCHETTO IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.1 - Come denunciare una Sinistro e quali documenti inviare

Quando avviene un *Sinistro*, l'Assicurato deve spedire la denuncia a *Generali Italia*. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti
- giorno e ora in cui sono avvenuti
- persone e beni coinvolti
- eventuali testimoni
- ogni altro dato rilevante.

L'Assicurato deve inviare la denuncia a *Generali Italia* entro 3 giorni da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice civile²². L'Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice civile²³, se non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'Assicurato deve anche:

- **In caso di Perdita Totale**, inviare a *Generali Italia*:
 - l'eventuale copia del piano di ammortamento del leasing del Veicolo, o altra documentazione che attesta i canoni di leasing già pagati, con le date esatte di pagamento;
 - la procura notarile a vendere il Veicolo.
- **In caso di Furto o Atto Vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviarne una copia, convalidata dall'autorità stessa, a *Generali Italia*. L'Assicurato deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
- **In caso di eventi naturali**, fornire la prova dell'evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo, se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi quelli online).
- **In caso di Furto parziale**, inviare a *Generali Italia*:
 - la fattura relativa all'acquisto del Veicolo, che deve riportare l'elenco completo degli optional installati;
 - la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati.

²² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

- **In caso di Perdita Totale per Furto**, a pena di decadenza, inviare a *Generali Italia*:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di perdita di possesso (può richiederli al P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico);
 - il documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
 - la fattura o altro documento che dimostra l'acquisto del *Veicolo*;
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il *Veicolo*;
 - ogni altro documento richiesto da *Generali Italia*.
 Nei casi previsti dalla legge²⁴, prima di pagare il *Sinistro*, *Generali Italia* richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale.
- **In caso di collisione con Animali Selvatici**, inviare a *Generali Italia* la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. **Se manca la denuncia, Generali Italia non può pagare il Sinistro.**
- **In caso di collisione con veicoli non identificati**, inviare a *Generali Italia*:
 - copia del verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo del *Sinistro* (Polizia Stradale o equivalente);
 - copia della documentazione che attesta che il danno è risarcibile da parte del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dalla compagnia di assicurazioni da esso designata, e l'effettivo risarcimento ricevuto.
- **Quando le condizioni per l'Indennizzo prevedono il riacquisto**, inviare a *Generali Italia* l'ordine di riacquisto del nuovo veicolo. Il riacquisto deve avvenire **entro 30 giorni** da quando l'*Assicurato* accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia:

- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo **Generali Italia – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

Art. 16.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Cosa devo fare per riparare i danni al mio Veicolo?

L'*Assicurato* non deve fare nessuna riparazione senza il consenso di *Generali Italia*, tranne quelle urgenti che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. Se *Generali Italia* non dà il consenso entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione. L'*Assicurato* può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni indicate sopra. Negli stessi termini l'*Assicurato* deve anche conservare le tracce e i *Residui del Sinistro*, e non ha diritto a indennità per questo (come, ad esempio, il rimborso delle spese che sostiene per la custodia dei residui, l'uso di un taxi, ecc.).

L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- presso la *Rete Autorizzata*;
- in una delle carrozzerie convenzionate *Generali Italia* che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile su www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie);
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*.

Negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Generali Italia*.

In caso di **Furto parziale**, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo* solo se l'*Assicurato* presenta

²⁴ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice penale

una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'Assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di *Generali Italia*.

Art. 16.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

DANNO PARZIALE

Come si calcola l'ammontare del danno?

Se il **Veicolo** subisce un **Danno Parziale**, l'ammontare del danno:

- è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il **Veicolo** com'era prima del **Sinistro**, al netto di una percentuale di **Degrado** d'uso per i pezzi di ricambio;
- non può superare la differenza tra il **Valore Commerciale** che il **Veicolo** ha prima del **Sinistro** e quello che ha dopo il **Sinistro**.

L'**Indennizzo** non può mai superare il limite della **Somma Assicurata/Massimale**.

Se il **Valore Assicurato** è minore del **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, *Generali Italia* riduce l'**Indennizzo** nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile²⁵. La riduzione non si applica quando la differenza tra i due valori è dovuta alla presenza di incentivi di acquisto, ad esempio gli ecobonus, che non sono compresi nel **Valore Assicurato**.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO PROPORZIONALE?

Esempio di indennizzo proporzionale

Valore assicurato: 8.000 euro

Valore del veicolo al momento del sinistro: 10.000 euro

Sinistro con danno parziale, con indennizzo teorico di 1.000 euro

Indennizzo effettivo: 800 euro (=1.000 euro - 20%, perché la somma assicurata è del 20% più bassa rispetto al valore del veicolo).

Degrado

Generali Italia tiene conto del **Degrado** per tutti i pezzi di ricambio tranne le parti di **carrozzeria**, a cui il **Degrado** non si applica. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del **Veicolo**, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questo restano però esclusi, e quindi **sono soggetti a Degrado, quando previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota**.

Generali Italia applica il **Degrado** d'uso ai pezzi di ricambio:

- in caso di **riparazione presso la Rete Autorizzata, se il Veicolo ha più di 5 anni**;
- in caso di **riparazione fuori dalla Rete Autorizzata, se il Veicolo ha più di 12 mesi**;
- per le **batterie**, quando il **Veicolo** ha **più di 6 mesi** (per quanto riguarda i **Veicoli** usati, per calcolare i 6 mesi si parte dalla data dell'ultimo passaggio di proprietà).

L'età del **Veicolo** è calcolata in base alla data di prima immatricolazione indicata sul documento unico di circolazione e di proprietà. Per gli **pneumatici**, *Generali Italia* fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento del **Sinistro**.

La percentuale di **Degrado** è calcolata in base al deprezzamento del **Veicolo** (rapporto tra il **Valore a Nuovo** e il **Valore Commerciale** al momento del **Sinistro**).



COME FUNZIONA IL DEGRADO?

Esempio di calcolo del degrado

Valore assicurato: 30.000 euro

Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro: 24.000 euro

Percentuale di degrado da applicare ai pezzi di ricambio: 20% (= (30.000 euro - 24.000 euro) / 30.000 euro * 100)

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?

Generali Italia non risponde dei danni che derivano all'Assicurato dal fatto di **non poter usare il Veicolo** o dal fatto che il **Veicolo si deprezza per qualunque causa**.

Generali Italia non indennizza le spese per **modifiche, aggiunte o migliorie** apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Come viene gestita l'IVA

Generali Italia riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:

- l'Assicurato non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel **Valore Assicurato**.

Generali Italia richiede all'Assicurato la dichiarazione di detraibilità dell'IVA e riconosce l'IVA nell'**Indennizzo** in base al regime fiscale riportato nel **Modulo di Adesione**.

Generali Italia può richiedere all'Assicurato il documento fiscale come prova.

Cosa accade se ci sono Scoperti e Minimi?

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, Generali Italia li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Percentuale di degrado: 30%

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)

Totale danno indennizzabile prima di applicare lo scoperto: 2.400 euro

PERDITA TOTALE

Come si calcola l'ammontare del danno in caso di Perdita Totale?

In caso di **Perdita Totale**, l'ammontare del danno è pari al valore del **Veicolo**, fermi **Scoperti e Minimi**. Generali Italia calcola il valore del **Veicolo**:

- in base al suo **Valore a Nuovo**, per i **primi 12 mesi** dalla data di prima immatricolazione;
- in base al suo **Valore Commerciale al momento del Sinistro**, trascorsi **12 mesi** dalla data di prima immatricolazione.

L'ammontare del danno non può in ogni caso essere superiore al **Valore Commerciale del Veicolo** al momento dell'acquisto.

In caso di **Veicolo** usato, il calcolo dei 12 mesi parte **dalla data dell'ultimo passaggio di proprietà**.

Se l'Assicurato sceglie l'Opzione **Valore a Nuovo**, Generali Italia estende i 12 mesi in coerenza con la durata indicata nel **Modulo di Adesione**, fino a 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'**Indennizzo** non può mai superare il limite della **Somma Assicurata/Massimale**.

Se il **Valore Assicurato** è minore del **Valore Commerciale del Veicolo** al momento del **Sinistro**, Generali Italia riduce l'**Indennizzo** nella stessa proporzione, come previsto dal Codice civile²⁶. La riduzione non si applica quando la differenza tra i due valori è dovuta alla presenza di incentivi di acquisto, ad esempio gli ecobonus, che non sono compresi nel **Valore Assicurato**.

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?

Generali Italia non risponde dei danni che derivano all'Assicurato dal fatto di **non poter usare il Veicolo** o dal fatto che il **Veicolo si deprezza per qualunque causa**.

Come viene gestita l'IVA

Generali Italia riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:

- l'Assicurato non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel **Valore Assicurato**.

²⁶ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

Generali Italia richiede all'Assicurato la dichiarazione di detraibilità dell'IVA e riconosce l'IVA nell'Indennizzo in base al regime fiscale riportato nel *Modulo di Adesione*.

In caso di *Furto* totale, se il *Veicolo* è stato concesso all'Aderente in leasing, *Generali Italia*:

- calcola l'IVA su quanto il *Locatario* ha pagato tra il giorno di stipula del contratto di locazione finanziaria e il giorno del *Furto* totale (anticipo e canoni di leasing pagati);
- riconosce solo la quota di IVA relativa al bene assicurato.

Generali Italia può richiedere all'Assicurato il documento fiscale come prova.

Cosa accade se ci sono Scoperti e Minimi?

Quando sono previsti uno **Scoperto** o un **Minimo**, *Generali Italia* li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.4 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare

Quando avviene un *Sinistro*, l'Assicurato deve spedire la denuncia dell'infortunio a *Generali Italia*. Deve inviare la denuncia **entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità**, come previsto dal Codice civile²⁷.

La denuncia deve contenere:

- una dettagliata **descrizione dei fatti**;
- il **certificato medico**.

L'Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice civile²⁸, **se non rispetta le condizioni indicate sopra**.

L'Assicurato o gli aventi diritto devono **documentare il decorso e gli eventuali postumi** dell'infortunio presentando:

- ulteriori **certificati medici**;
- la copia completa della **cartella clinica**.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Generali Italia* le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Per ottenere il rimborso delle **spese di fisioterapia**, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare, oltre al certificato medico:

- la **prescrizione medica per la prestazione di fisioterapia riabilitativa**, che dimostri la **correlazione diretta** con l'infortunio;
- i **giustificativi di spesa in originale** che attestano l'effettivo pagamento delle sedute di fisioterapia.

Se il *Sinistro* coinvolge l'*Autovettura* sostitutiva, l'Assicurato deve inviare a *Generali Italia* anche la documentazione che dimostra:

- che il *Veicolo* non è disponibile o non può essere utilizzato per un certo tempo;
- la richiesta e la concessione dell'*Autovettura* sostitutiva.

Tutta la documentazione deve essere datata.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia:

- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo **Generali Italia – Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

²⁷ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²⁸ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE E AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.5 - Come attivare una prestazione

Generali Italia affida la gestione dei *Sinistri* per la garanzia "Assistenza stradale e Autovettura sostitutiva" alla *Struttura Organizzativa di Europ Assistance*. La *Struttura Organizzativa* è in funzione **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno** e provvede per conto di *Generali Italia* a:

- contattare l'Assicurato;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico di *Generali Italia*.

Per ottenere l'assistenza stradale o l'Autovettura sostitutiva, l'Assicurato deve contattare *Europ Assistance* ai seguenti numeri:

- dall'Italia, al numero verde **800.77.64.95**;
- dall'Italia o dall'estero, al numero: **+39.02.58.24.63.59**.

L'Assicurato deve sempre richiedere le prestazioni a Europ Assistance, che interviene in modo diretto o le autorizza in modo esplicito. Il diritto alle prestazioni decade se l'Assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il Sinistro.

Per ottenere le prestazioni, l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del *Veicolo*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove *Europ Assistance* può richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- il numero di Adesione.



COME CHIEDO L'ASSISTENZA?

Chiama subito:

- dall'Italia, il numero verde **800.77.64.95**;
- dall'Italia o dall'estero, il numero **+39.02.58.24.63.59**.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

Attenzione: il diritto alle prestazioni decade se non contatti Europ Assistance quando avviene il sinistro.

PACCHETTO ACCESSORIO - PACCHETTO BONUS FEDELTA' - PACCHETTO VEICOLI ELETTRICI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 16.6 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare

Quando avviene un *Sinistro*, l'Assicurato deve spedire la denuncia a *Generali Italia*. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti
- giorno e ora in cui sono avvenuti
- persone e beni coinvolti
- eventuali testimoni
- ogni altro dato rilevante.

L'Assicurato deve inviare la denuncia a *Generali Italia* **entro 3 giorni** da quando avviene il *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice civile²⁹. L'Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice civile³⁰, se non rispetta le condizioni sopra indicate.

Per tutti i rimborsi spese, l'Assicurato deve inviare a *Generali Italia*:

- un **documento che dimostra la spesa sostenuta**;
- le eventuali **denunce alle autorità**, se la spesa da rimborsare è la conseguenza di un evento che prevede una denuncia (ad esempio un *Furto*).

Per ottenere il rimborso delle **spese per il trasporto di feriti**, l'Assicurato deve presen-

²⁹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁰ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

tare inoltre un **documento che comprova il trasporto**. Tale documento può essere rilasciato dal pronto soccorso, o dal medico intervenuto, o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per il **rimborso dell'imposta di proprietà non goduta**, *Generali Italia* richiede l'attestazione di pagamento della tassa stessa (c.d. "bollo").

Per ottenere il **Bonus recupero spese Classe di Merito**, l'Assicurato deve inviare a *Generali Italia* i documenti elencati sotto.

- Per il calcolo dell'importo da rimborsare:
 - copia della **polizza RCA dell'anno precedente** rispetto all'evoluzione in Malus;
 - copia della **polizza RCA** con la **Classe di Merito evoluta in Malus**.
- Per dimostrare l'evento che ha scatenato l'aumento della *Classe di Merito*:
 - **documentazione** che dimostra la **dinamica dell'evento** e l'effettiva **responsabilità del Veicolo** (verbale delle autorità intervenute, *Modulo Blu* compilato e firmato da entrambe le parti ecc.);
 - **comunicazione con cui la compagnia che assicura il Veicolo per la garanzia RCA informa l'Assicurato dell'evoluzione in Malus**. La comunicazione deve indicare in quale data è avvenuto l'evento.

Quando le condizioni per l'Indennizzo prevedono il riacquisto, inviare a *Generali Italia* l'ordine di riacquisto del nuovo veicolo. Il riacquisto deve avvenire **entro 30 giorni** da quando l'Assicurato accetta la proposta di *Indennizzo* in cui *Generali Italia* classifica il danno come *Danno Totale*.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia:

- via **e-mail** all'indirizzo **bmw.sinistri@generali.com**;
- via **posta** all'indirizzo **Generali Italia – Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 16.7 - Termini di liquidazione

Generali Italia si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.



ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI

Da lun a gio 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 - ven 9:00 - 13:00

telefono **+39.02.922.100.09**

e-mail **ita-bmw-clienti@wtwco.com**

ASSISTENZA SINISTRI

Da lun a gio 9:00 - 18:00 - ven 9:00 - 13:00

telefono **+39.040.20.20.460**

e-mail **bmw.sinistri@generali.com**

posta **Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso**

EUROP ASSISTANCE

h24, 7 giorni su 7

numero verde **800.77.64.95**

dall'estero **+39.02.58.24.63.59**

RECLAMI

Per effettuare un RECLAMO rivolgersi per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente

posta **Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma**

e-mail **reclami.it@generali.com**

sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**

AREA RISERVATA

Puoi registrarti e accedere in modo gratuito all'Area Riservata raggiungibile sul sito <https://gate-iscritto-generali.previnet.it/gate-i-generali>, dove consultare e gestire la tua Polizza.